

XIX legislatura

A.S. 819:

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2023

n. 65



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 819: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL65, luglio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023	1
Articolo 1 (<i>Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi</i>)	1
Articolo 2, commi 1-7 (<i>Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale</i>)	7
Articolo 2, comma 8 (<i>Sospensione del termine della durata ragionevole dei processi</i>)	10
Articolo 2, comma 9 (<i>Lavoro agile per il Personale dell'Amministrazione giudiziaria dislocato nei territori interessati dall'alluvione</i>)	11
Articolo 3 (<i>Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria</i>)	12
Articolo 4 (<i>Misure urgenti in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi</i>)	13
Articolo 4-bis (<i>Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali</i>)	16
Articolo 4-ter (<i>Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali</i>)	17
Articolo 5 (<i>Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall'emergenza</i>)	17
Articolo 6, commi 1-5 (<i>Disposizioni in materia di università e alta formazione</i>)	20
Articolo 6, commi 6-9 (<i>Dotazione 2023 della quota del Fondo Ordinario destinata all'Università statale di Bologna e Fondo destinato al personale tecnico delle AFAM</i>)	25
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali</i>)	28
Articolo 7-bis (<i>Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato</i>)	33
Articolo 8 (<i>Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi</i>)	33
Articolo 9 (<i>Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione</i>)	35
Articolo 10 (<i>Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici</i>)	35
Articolo 11 (<i>Sospensione di termini in favore delle imprese</i>)	38
Articolo 12 (<i>Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022</i>)	39
Articolo 12-bis (<i>Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi</i>)	42
Articolo 12-ter (<i>Verifiche antimafia</i>)	42
Articolo 13 (<i>Interventi urgenti in materia sanitaria</i>)	43
Articolo 14 (<i>Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione</i>)	45
Articolo 15 (<i>Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari</i>)	47
Articolo 16 (<i>Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione</i>)	48

Articolo 17 (<i>Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti</i>)	49
Articolo 17-bis (<i>Misure compensative in materia di prevenzione incendi a sostegno delle attività economiche</i>)	50
Articolo 18 (<i>Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali</i>)	51
Articolo 19 (<i>Procedure di somma urgenza e di protezione civile</i>)	53
Articolo 20 (<i>Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali</i>)	54
Capo I-bis PRINCIPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ	56
Articolo 20-bis (<i>Ambito di applicazione</i>)	56
Articolo 20-ter (<i>Commissario straordinario alla ricostruzione</i>)	57
Articolo 20-quater (<i>Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione</i>)	64
Articolo 20-quinquies (<i>Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche</i>)	65
Capo I-ter Misure per la ricostruzione	70
SEZIONE I RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI	70
Articolo 20-sexies (<i>Ricostruzione privata</i>)	70
Articolo 20-septies (<i>Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata</i>)	74
SEZIONE II RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI	75
Articolo 20-octies (<i>Ricostruzione pubblica</i>)	75
Articolo 20-novies (<i>Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali</i>)	78
Capo I-quater Misure per la tutela ambientale	80
Articolo 20-decies (<i>Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali</i>)	80
Capo I-quinquies RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI	84
Articolo 20-undecies (<i>Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023</i>)	84
Capo II DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	86
Articolo 21 (<i>Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi</i>) ..	86
Articolo 22, comma 1 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	89
Articolo 22, commi 2-4 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	90

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

Articolo 1

(Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

Il comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, annesso al presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.

Il comma 2 sospende nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 3 prevede che la sospensione di cui al comma 2 si applichi anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

Il comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 (atti di accertamento esecutivo in materia tributaria e previdenziale), dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012 (atti di accertamento esecutivo doganali), dalle ingiunzioni previste dal TU delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari (delle entrate degli enti territoriali) di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e dagli atti (di accertamento esecutivo degli enti territoriali) di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

Il comma 4-*bis* azzera, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1, il tasso di interesse di cui all'articolo 1, comma 233, della legge n. 197 del 2022 (pari al 2% annuo e relativo al pagamento rateale delle somme corrisposte a titolo di definizione agevolata, cd. rottamazione-*quater* di cui ai commi 251 e 252 della legge n. 197).

Il comma 5 esclude, nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, il rimborso di quanto già versato.

Il comma 6 sospende, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di

lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

Il comma 7 dispone che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-*bis* a 3-*sexies*, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal TU di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

Il comma 8 prevede l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente – che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta), della disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 (l'articolo 12, comma 1, prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportino altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle citate disposizioni dello Statuto del contribuente. Il comma 1 prevede che, salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Il successivo comma 3 dispone che nel periodo di sospensione l'Agente della riscossione non proceda alla notifica delle cartelle di pagamento). L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge n. 197 del 2022 (ovvero: 1) la definizione agevolata degli avvisi bonari (somme dovute a seguito di controllo automatizzato), di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 della legge di bilancio 2023; 2) la regolarizzazione delle irregolarità formali, il cd. ravvedimento speciale, l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione agevolata e la conciliazione agevolata delle controversie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale, dello stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione, cioè gli istituti disciplinati dai commi da 166 a 226 della medesima legge di bilancio 2023), che scadono nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.

Il comma 10 estende, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 11 differisce il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui all'allegato 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 (trasformazione della CdP in società per azioni) e 3 (attribuzione a un DM della definizione delle funzioni, delle attività e delle passività della CdP trasferite al MEF o assegnate alla gestione separata), del decreto-legge n. 269 del 2003, non ancora effettuato alla data del 2 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Il comma 12 dispone che, con riferimento ai territori indicati nell'allegato 1, l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023.

Il comma 13 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4, 8 e 9, valutati in 12,96 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 41,98 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 22.

La RT afferma che, secondo quanto previsto dal comma 7, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023: sotto il profilo finanziario pertanto, trattandosi di una sospensione infrannuale, non si ascrivono effetti in termini di minori entrate fiscali e contributive per il corrente anno.

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti a quanto previsto dal comma 4, il quale dispone che la sospensione si applica anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito (c.d. riscossione a mezzo ruolo), e al comma 8 (che prevede l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015) sono stati considerati i seguenti elementi:

- riscossione da ruoli affidati all'Agente della Riscossione c.d. "ordinaria", ovvero non derivante dai pagamenti relativi alle misure di definizione agevolata (c.d. "Rottamazione"), attesa dai soggetti residenti oppure con sede legale od operativa nei territori coinvolti dall'emergenza, stimata sulla base della

popolazione residente nei territori coinvolti rispetto al totale della popolazione residente nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- dinamiche dei flussi di riscossione in presenza di eventi eccezionali che hanno determinato la sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione, dalla cui osservazione si stima che la flessione della riscossione a mezzo ruolo possa essere integralmente recuperata dopo il termine finale della sospensione, in un periodo indicativamente pari alla durata della sospensione, maggiorato di un ulteriore periodo pari alla metà della durata della stessa sospensione, in ragione della graduale ripresa delle attività di notifica e riscossione.

Nel dettaglio, per la sospensione delle attività di notifica e riscossione nel perimetro dei comuni coinvolti è possibile stimare i seguenti effetti finanziari:

	Importi in milioni di euro
Livello di riscossione "ordinaria" stimato su base annua nel perimetro dei territori coinvolti dagli eventi eccezionali	120,87
Perdita attesa di riscossione "ordinaria" stimata applicando una percentuale del 70% al livello di riscossione "ordinaria" stimato su base annua nel perimetro dei territori coinvolti dagli eventi eccezionali (si ritiene prudenziale tale percentuale in ragione di quanto registrato in presenza di provvedimenti di sospensione delle attività di riscossione conseguenti ad eventi eccezionali laddove oltre un terzo dei contribuenti ha proseguito nei pagamenti, in particolare dei piani di rateizzazione già accordati)	84,61
Perdita attesa di riscossione "ordinaria" nel periodo di sospensione (stimato in ca. 3,5 mesi ovvero dai gravi eventi alluvionali di metà maggio fino al 31 agosto 2023) calcolata in proporzione alla perdita di riscossione stimata su base annua del punto precedente	24,68
Perdita attesa di riscossione "ordinaria" su base mensile (periodo di ca. 3,5 mesi)	7,05
Stima recupero riscossione ordinaria su base mensile (periodo di ca. 5,25 mesi a decorrere da settembre 2023 e fino ad inizio febbraio 2024)	4,70

Considerando la durata del periodo di sospensione (circa 3,5 mesi) e la tempistica attesa per il recupero degli effetti negativi stimati per il periodo di sospensione (circa 5,25 mesi), di seguito sono rappresentati gli impatti attesi sulla riscossione da ruolo.

(milioni di euro)

	2023	2024
Nr mesi di perdita di riscossione ordinaria	3,50	0,00
Perdita riscossione ordinaria	-24,68	0,00
Nr mesi di recupero di riscossione ordinaria	4,00	1,25
Recupero riscossione ordinaria	18,80	5,88
Impatto su riscossione ordinaria ruoli	-5,88	5,88
Erario	-3,40	3,40
Enti previdenziali	-1,59	1,59
Altri enti	-0,89	0,89

Per la stima degli effetti finanziari conseguenti a quanto previsto al comma 9 che, relativamente ai soggetti residenti (ovvero con sede legale o operativa) nei territori coinvolti dall'emergenza, differisce di 3 mesi i termini e le scadenze previsti dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d.

Rottamazione-*quater*) prevista dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) è stato considerato:

- il volume di riscossione derivante dai pagamenti della c.d. “Rottamazione-*quater*”, attesa dai soggetti residenti (ovvero con sede legale o operativa) nei territori coinvolti dall’emergenza, stimata sulla base della popolazione residente nei territori coinvolti rispetto al totale della popolazione residente nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- gli effetti negativi di gettito conseguenti al differimento delle scadenze di pagamento previste a norma vigente;
- la redistribuzione del gettito stimato sulle nuove scadenze derivanti dal differimento di 3 mesi previsto dal provvedimento in commento.

Gli impatti finanziari derivanti dal differimento dei termini e delle scadenze della c.d. “Rottamazione-*quater*” sono rappresentati nella tabella che segue.

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Attuali scadenze di pagamento 2023: 10% ottobre; 10% novembre 2024-2027 (5% febbraio, 5% maggio, 5% luglio, 5% novembre)	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	0,00
Slittamento 3 mesi di tutte le scadenze di pagamento 2024: 10% gennaio, 10% febbraio, 5% maggio, 5% agosto, 5% ottobre 2025-2027: 5% febbraio, 5% maggio, 5% agosto, 5% ottobre 2028: 5% febbraio"	0,00	63,18	36,10	36,10	36,10	9,02
Impatto su riscossione Rottamazione-<i>quater</i>	-36,10	27,08	0,00	0,00	0,00	9,02
Erario	-20,11	15,08	0,00	0,00	0,00	5,03
Enti previdenziali	-11,37	8,53	0,00	0,00	0,00	2,84
Altri enti	-4,62	3,47	0,00	0,00	0,00	1,15

Nella tabella che segue vengono riepilogate le stime dei complessivi effetti finanziari sulla riscossione a mezzo ruolo (sia “ordinaria” sia da “Rottamazione-*quater*) del provvedimento di sospensione in commento.

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Impatto su riscossione	-41,98	32,96	0,00	0,00	0,00	9,02
Erario	-23,51	18,48	0,00	0,00	0,00	5,03
Enti previdenziali	-12,96	10,12	0,00	0,00	0,00	2,84
Altri enti	-5,51	4,36	0,00	0,00	0,00	1,15

Il comma 10 prevede che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, la detrazione del 110% di cui all’articolo 119 comma 8-*bis*, secondo periodo, del D.L. 34/2020 spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, la disposizione estende il periodo entro il quale devono completarsi gli interventi effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, al fine di fruire della detrazione del 110%, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, sempre a

condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Alla misura non si ascrivono effetti considerato che l'intervento non è volto ad ampliare la platea dei lavori agevolabili ma a consentire un maggior lasso temporale per il completamento degli stessi nei comuni colpiti da eventi eccezionali.

Alla disposizione di cui al comma 11 la RT ascrive un onere pari a 1,05 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 22.

In relazione al comma 12, dopo averlo illustrato, la RT afferma che il previsto intervento a favore degli esercenti la vendita e dei gestori operanti nei territori colpiti dovrà essere sostanzialmente neutrale per i settori regolati prevedendo che il soggetto preposto all'erogazione dell'anticipazione finanziaria venga individuato nella CSEA che potrebbe utilizzare, a tal fine, le disponibilità risultanti dai propri conti di gestione.

La misura di integrazione finanziaria non dovrà comportare maggiori ricavi per gli operatori interessati, né maggiori oneri per la generalità degli utenti. Gli importi oggetto di anticipazione dovranno pertanto essere rimborsati dagli esercenti e dai gestori al termine del periodo di sospensione dei pagamenti.

Tutto ciò premesso, il meccanismo di integrazione finanziaria previsto dalla norma consiste in un prestito a favore degli operatori che, oltre a non gravare sugli utenti ovvero sui clienti finali dei settori regolati, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare								Fabbisogno e indebitamento netto						
			Competenza				Cassa										
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026			
4	Sospensione termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza per residenti (persone fisiche o giuridiche) nei Comuni alluvionati di cui al presente decreto: rallentamento delle attività dell'Agente della riscossione	Erario	e	t					-23,5	18,5			-23,5	18,5			
		Enti di previdenza	e	co										-13,0	10,1		
		Altri enti	s	c	13,0	-10,1			13,0	-10,1							
11	Differimento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni alluvionati di cui al presente decreto e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	1,1				1,1					1,1				

Al riguardo, premesso che la quantificazione è positivamente verificabile sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte, che appaiono plausibili, andrebbe chiarito se siano stati effettivamente computati anche gli oneri correlati ai commi 8 e 9, atteso che mentre il dato normativo suggerisce che ad essi siano connessi oneri, il prospetto riepilogativo dei saldi riconduce tutti gli oneri per la sospensione ai soggetti privati dei pagamenti fiscali e contributivi al solo comma 4. Peraltro, il comma 8 (sospensione degli adempimenti processuali, dei termini di sospensione e decadenza, della notifica

delle cartelle di pagamento) reca una disposizione identica a quella già contenuta, con riferimento all'alluvione che ha colpito l'isola di Ischia, nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 186 del 2022, alla quale – pur operando un rinvio dall'anno 2022 all'anno 2023, e dunque non di carattere infrannuale come quella attualmente in esame – non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sul punto il rappresentante del Governo ha ribadito che gli oneri di cui al comma 13 sono stati quantificati tenendo conto dell'ampiezza della platea dei soggetti coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che ha reso opportuno prevedere una graduale ripresa delle attività di notifica e di riscossione e, quindi, stimare prudenzialmente l'assorbimento degli effetti negativi derivanti dalla sospensione in un periodo indicativamente pari alla durata della sospensione, maggiorato di un ulteriore periodo pari alla metà della durata della sospensione stessa¹.

In relazione al comma 11, rilevato che la quantificazione dell'onere ivi recata non è suffragata da elementi a supporto nella RT, si osserva che il dispositivo ascrive l'onere, pari a circa 1,1 milione di euro, sia al 2023 che al 2024, mentre il prospetto riepilogativo dei saldi lo riporta per il solo 2023. Al riguardo, si segnala che il rappresentante del Governo ha precisato che, “con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, che differiscono il pagamento delle rate con scadenza nel 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa (...) i relativi oneri si manifesteranno negli anni 2023 e 2024, coerentemente con quanto indicato nella medesima disposizione e nella relazione tecnica, anziché nel solo anno 2023, come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari”².

Andrebbe infine indicata l'entità dell'anticipazione finanziaria di cui al comma 12, almeno in linea di massima, e la sua effettiva disponibilità presso la CSEA, nonché assicurata la sua restituzione nel corso del presente anno, atteso che altrimenti si registrerebbero effetti sui saldi, poiché la CSEA rientra nel comparto delle PP.AA.. Comunque, si rappresenta che l'indicazione della CSEA come soggetto anticipatore delle somme in questione risulta soltanto dalla RT.

Articolo 2, commi 1-7 ***(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)***

L'articolo detta disposizioni urgenti in materia di rinvio delle udienze civili e penali e di sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali inerenti la giustizia ordinaria, per i residenti nei territori dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana indicati nell'allegato 1 del decreto, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023. È inoltre prevista la possibilità, per il personale dell'amministrazione giudiziaria impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa degli eventi calamitosi, di fare ricorso al lavoro agile.

In particolare, il comma 1 dispone il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso i tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli

¹ V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 luglio 2023, pagina 91.

² V. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 luglio 2023, pagina 91.

uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, fissate tra il 16 e il 23 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente svolte con la presenza di tutte le parti coinvolte.

Il comma 2 stabilisce la sospensione a decorrere dal 16 al 23 maggio 2023, dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso i predetti uffici giudiziari.

Il comma 3, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, prevede invece la facoltà, per la parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 alla data del 1° maggio 2023, di proporre istanza di rinvio, in qualunque forma, delle udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari ad una data successiva al 31 luglio 2023, salve quelle che si siano comunque svolte con la presenza di tutte le parti. In termini analoghi, il difensore avente la residenza o lo studio legale nello stesso ambito territoriale può proporre istanza di differimento senza formalità, purché la sua nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Il comma 4 prevede, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, erano residenti o svolgevano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori di cui all'allegato 1, la sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizione o decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. Se la decorrenza del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio viene differito alla fine di tale periodo e se il termine deve essere computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita, così da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e gli stessi soggetti: i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali; i termini di notificazione dei processi verbali e i termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta; i termini di svolgimento di attività difensiva; i termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali; il termine per la proposizione della querela. Ai sensi dell'art. 124 c.p., la querela può essere proposta entro 3 mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto costituente reato.

Il comma 5 sospende, dal 1° maggio al 31 luglio 2023, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sempre nei confronti degli stessi soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa o svolgevano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

Il comma 6, alle lettere a)-c) prevede i casi in cui le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non operano:

- alla lettera a) si stabilisce che le cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; i procedimenti cautelari; i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
- alla lettera b) si prevede che i procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del

codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale; i procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi: procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

- alla lettera c) si dispone che i procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Il comma 7 prevede, infine, che nei procedimenti penali in cui operi la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4, la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari. In particolare, si fa riferimento agli articoli 303 c.p.c., relativo ai termini di durata massima della custodia cautelare, e 308 c.p.c., riguardante i termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare.

La RT riferisce che la norma in esame, alla luce dello stato di emergenza verificatosi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi avvenuti, prevede una serie di interventi urgenti per consentire il ripristino dell'attività giudiziaria, stabilendo la sospensione d'ufficio delle udienze civili e penali fissate fra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 ed il loro differimento a data successiva al 31 maggio 2023, eccetto quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili e penali pendenti nei circondari dei tribunali di Ravenna e Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, Lugo, Ravenna e Forlì. Pertanto, restano conseguentemente sospesi tutti i termini procedurali connessi ai giudizi sopra richiamati, da quelli degli atti introduttivi a quelli dei procedimenti esecutivi e di impugnazione.

Inoltre, si considerano anche i procedimenti giudiziari sia civili che penali fissati tra la data del 1° maggio e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori interessati dagli eventi calamitosi, inclusi nell'allegato al presente decreto. Gli stessi verranno rinviati, su istanza di parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelli che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti, come anche quelli in cui una delle parti sia difesa da un avvocato il cui studio legale o la cui residenza si trovi nei citati territori, previa istanza del medesimo avvocato, purché la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Per coloro che alla stessa data avevano la residenza o avevano la loro sede legale o operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato al presente decreto, i termini perentori legali e convenzionali, sostanziali e processuali, sono sospesi dal 1° maggio 2023 al 31 luglio

2023. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo e quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Così anche i termini per le procedure concorsuali, esecutive e le notificazioni di processi verbali, di pagamenti in misura ridotta e la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali e la scadenza relativa ai vaglia cambiari, le cambiali, titoli di credito ed altri atti aventi forza esecutiva restano sospesi nel periodo intercorrente tra le date sopra menzionate.

Conferma che le disposizioni considerate relative alla sospensione dei termini non si applicano nei casi tassativamente indicati al comma 6, dalle lettere a), b) e c), mentre il comma 7 dispone riguardo alla sospensione per gli stessi periodi di cui ai commi 2 e 4 dei termini prescrizionali e delle misure coercitive cautelari previste dagli articoli 303 e 308 c.p.p.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, essenzialmente volte alla salvaguardia dei termini di impugnazione e rinvio delle udienze inerenti i procedimenti civili e penali che risultano esser già instaurati presso gli uffici giudiziari siti nei territori colpiti dall'alluvione, per un periodo limitato di tempo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 8

(Sospensione del termine della durata ragionevole dei processi)

La norma dispone che, ai fini del computo del termine di "ragionevole" durata del processo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (c.d. "Legge Pinto"), non si tenga conto: del periodo intercorrente tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1; del periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 maggio 2023 nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2; del periodo tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 3; del periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2023 nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4.

La RT conferma sul comma 8 che la norma ivi prevista dispone riguardo alla sospensione del termine per i procedimenti di cui alla legge 89/2001, riguardo a quelli rinviati ai sensi del comma 1, tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3, non si tiene conto del periodo compreso fra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 luglio 2023, mentre per quelli sospesi ai sensi del comma 2, non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4, non si tiene conto del periodo compreso fra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto degli elementi forniti dalla RT per cui con la norma in esame non vengono compromessi le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati, né ripercussioni appaiono ipotizzabili in merito agli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti, i quali non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati, non ci sono osservazioni.

Articolo 2, comma 9

(Lavoro agile per il Personale dell'Amministrazione giudiziaria dislocato nei territori interessati dall'alluvione)

La disposizione introduce una norma riguardante la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fino al 31 luglio 2023 del personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori indicati nell'allegato 1. In particolare, a tale personale, qualora si trovi nell'impossibilità di recarsi sul luogo di lavoro, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del lavoro in modalità "agile", anche in forma semplificata, – cioè prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 – previo accordo con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. È stabilito che il dipendente può a tal fine utilizzare strumenti informatici propri, qualora non gli siano stati forniti dall'amministrazione. Si prevede inoltre che se anche la modalità di lavoro agile non fosse praticabile a causa degli eventi calamitosi verificatisi, l'Amministrazione può esentare il personale dal prestare servizio, limitando l'esenzione al tempo strettamente necessario e motivandone la necessità. In tal caso, il periodo di esenzione è riconosciuto come servizio effettivamente prestato a tutti gli effetti di legge. Resta comunque fermo l'ordinario regime che disciplina le assenze da servizio.

La RT dispone riguardo al rapporto di lavoro del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevedendo che, fatte salve le norme che disciplinano le assenze dal servizio, è data la possibilità fino alla data del 31 luglio 2023, per coloro che risultano residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato al presente decreto, di concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza di svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b) del D.L. 18/2020, utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dall'amministrazione o nella personale disponibilità dei dipendenti. In ultimo, qualora non sia possibile ricorrere alle suddette modalità a causa degli eventi calamitosi, l'amministrazione può motivatamente disporre l'esenzione del personale dal servizio per il tempo strettamente necessario. Tale periodo di esenzione è considerato servizio lavorativo a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, rappresenta che la disposizione, dettata nell'emergenza della calamità naturale, ha carattere ordinamentale e procedurale e pertanto non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si tratta di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui, tra l'altro, le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per inaccessibilità dei locali o per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze.

Per effetto di quanto previsto, non vengono compromessi né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

Anche per quanto riguarda il personale dipendente, si rappresenta che le modalità lavorative previste sono state ampiamente sperimentate con esito positivo nel corso dell'emergenza sanitaria e, pertanto, non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, producendo invece riflessi positivi sull'attività giudiziaria, permettendo comunque lo smaltimento delle attività urgenti e necessarie.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, prendendo atto delle assicurazioni fornite dalla RT in merito al fatto che la possibilità di disporre le modalità lavorative in soluzione agile, già ampiamente sperimentata con esito positivo nel corso dell'emergenza sanitaria, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, producendo, al contrario, riflessi positivi sull'attività giudiziaria, nulla da osservare.

Articolo 3

(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

L'articolo dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali - dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 - con riguardo ai giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023.

In particolare, il comma 1 prevede la sospensione fino al 31 luglio 2023 dei termini –inclusi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi - per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui: una delle parti al 1° maggio 2023 era residente o domiciliata o aveva sede nei comuni alluvionati (indicati nell'allegato 1); uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei suddetti comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'articolo dispone il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Il comma 2 prevede il rinvio - su istanza di parte (su istanza proposta in qualsiasi forma dalla parte o dal difensore) - a data successiva al 31 luglio 2023, delle udienze fissate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali. La disposizione fa salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

La RT certifica che la disposizione, in cui si prevede la sospensione delle udienze e dei termini processuali nel periodo tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 per i giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei territori inclusi nell'allegato al decreto-legge ha carattere ordinamentale e procedurale.

Pertanto, assicura che non è suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva che si tratta, invero, di sopperire ad un'urgenza di breve periodo, in cui tra l'altro le attività giurisdizionali e giudiziarie non potranno essere espletate per impossibilità delle parti e dei loro legali di raggiungere gli uffici giudiziari e di partecipare alle udienze.

La previsione della sospensione introdotta dalla disposizione ha, dunque, il fine di non compromettere né le garanzie e i diritti di difesa dei soggetti interessati né gli adempimenti processuali e procedurali sinora compiuti che non cadranno in prescrizione e non verranno vanificati.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme si limitano a sospendere, per un periodo limitato, le attività giurisdizionali e degli uffici giudiziari in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria nonché a rinviare udienze, a ragione dei recenti eventi alluvionali e tenuto conto del fatto anche la RT ne assicura il carattere ordinamentale e procedurale, non ci sono osservazioni.

Articolo 4

(Misure urgenti in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi)

L'articolo prevede in sintesi la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi che risultino pendenti alla data del 1° maggio 2023 o che siano iniziati successivamente a tale data, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori alluvionati, nonché quelli dei procedimenti pendenti presso i comuni alluvionati (commi 1-3 e 6). La disposizione riveste portata generale, con le sole eccezioni dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza e dei procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR e dal PNC (comma 7). Inoltre, è prevista la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego per i residenti nelle zone alluvionate (comma 4). La disposizione consente infine alle amministrazioni di ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile fino al 31 dicembre 2023, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevedendo altresì l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni che non possa svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile fino al 31 agosto 2023 (comma 5).

Sono stati aggiunti alcuni commi durante l'esame in prima lettura:

- il comma 1-*bis*, esclude specifici procedimenti amministrativi dall'applicazione della generale sospensione dei termini procedurali disciplinata dal comma 1. In particolare sono esclusi dalla sospensione: i termini e i procedimenti relativi ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile (comma 1-*bis*, lett. a)); i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali al fine di evitare pregiudizi ai soggetti destinatari dei provvedimenti finali e garantire l'attuazione dei programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno delle relative risorse (comma 1-*bis*, lett. b)); i termini relativi a bandi già aperti dalla regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti in capo ai soggetti alluvionati al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità

della spesa nell'annualità 2023 (comma 1-bis, lett. c)); i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento degli Atenei e delle istituzioni AFAM (comma 1-bis, lett. d)).

- il comma 1-ter, prevede che i termini dei procedimenti concernenti le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, in scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2023, siano prorogati al 30 settembre 2023.
- il comma 2--bis, prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non pregiudicano la facoltà delle Amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.
- il comma 3-bis, prevede che per gli enti locali, rientranti nei suddetti territori alluvionati, siano sospesi a richiesta, nel periodo tra il 16 maggio e il 31 luglio 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.
- il comma 6-bis prevede la proroga di sei mesi dei termini di cui ai commi 136 e 136-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, previsti per l'affidamento da parte dei comuni di lavori per opere pubbliche o forniture finanziate a valere sul contributo statale di cui al comma 134 (435 milioni per l'anno 2022, 424,5 milioni per l'anno 2023) della medesima disposizione – termini che qualora non siano rispettati comportano a normativa vigente la revoca del medesimo contributo – qualora ricadenti nell'annualità 2023 e siano successivi al 1° maggio 2023³.

La RT si sofferma sui commi in esame rilevando che le disposizioni sono di natura sostanzialmente procedimentale e non comportano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia sul comma 6 che le rilevazioni interessate dalla sospensione sono tutte quelle previste dal programma statistico nazionale in vigore non ancora avviate o concluse alla data della dichiarazione dello stato di emergenza, oltre che le rilevazioni previste dal medesimo programma statistico nazionale in vigore già concluse alla data della dichiarazione dello stato di emergenza ovvero quelle per le quali siano state già avviate le procedure sanzionatorie. Trattandosi di un mero differimento del pagamento delle sanzioni, anche in questo caso il conseguente gettito a favore dell'erario è soltanto differito.

Conferma che il comma 7 stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applichino ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi

³ In particolare il comma 135 prevede che almeno il 70 per cento delle somme previste dal comma 134 (435 milioni per l'anno 2022, 424,5 milioni per l'anno 2023, 524,5 milioni per l'anno 2024, 124,5 milioni per l'anno 2025, 259,5 milioni per l'anno 2026, 304,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni per l'anno 2033 e 200 milioni per l'anno 2034) siano assegnate ai comuni entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il comma 136 prevede che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o le forniture entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori o le forniture entro il 30 aprile dell'anno successivo. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi *1-bis e 1-ter*, così come i commi *2-bis e 3-bis e 6-bis*, inseriti in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura ha affermato⁴:

- sul comma 4, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché, da un lato, qualifica la previsione di apposite prove di recupero da parte delle amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali in termini di mera facoltà, dall'altro, potrà trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine già stanziata per lo svolgimento delle procedure concorsuali;
- sul comma 5, primo periodo, che consente alle pubbliche amministrazioni di ricorrere al lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre che non si applica al personale scolastico;
- con riferimento al comma *6-bis*, la proroga dei termini di cui all'articolo 1, commi 136 e *136-bis*, della legge n. 145 del 2018, relativi all'affidamento da parte dei comuni dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche o delle forniture finanziati ai sensi del comma 134 del medesimo articolo 1, non determina una revisione delle previsioni tendenziali di spesa già formulate a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1-3 e 5, ritenuto il carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni ivi previste, perlopiù inerenti la sospensione dei termini, coerenti peraltro con quelle già adottate in relazione all'emergenza COVID⁵, si concorda con quanto risulta dalla RT riguardo al carattere procedurale e alla neutralità finanziaria delle norme, per cui non ci sono particolari osservazioni.

Sul comma *1-bis*, inserito nel corso della prima lettura, posto che la norma esclude specifici procedimenti amministrativi dall'applicazione della generale sospensione (dal 1° maggio al 31 agosto 2023) dei termini procedurali disciplinata dal comma 1 nei confronti dei soggetti domiciliati o con sede legale o operativa nei territori alluvionati, non si formulano osservazioni.

Quanto al comma *1-ter*, anch'esso inserito in prima lettura, dal momento che le norme introducono, con riguardo ai territori alluvionati, specifiche sospensioni di termini e procedimenti amministrativi, inerenti alle attività di controllo antincendio di

⁴ Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, resoconti sedute 12 e 20 luglio 2023.

⁵ XVIII Legislatura, Nota di lettura n. 135, pagina 135.

competenza dei Vigili del fuoco (quelle in scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2023, vengono prorogate al 30 settembre 2023), ritenuta la natura sostanzialmente ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Sul comma 2-*bis*, aggiunto in prima lettura, pur ritenendo il carattere procedurale della norma, andrebbe confermato che la facoltà ivi prevista, su istanza motivata degli interessati, di portare a termine i procedimenti possa essere attuata dalle Amministrazioni, opera senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Sul comma 3-*bis*, ivi trattandosi della sospensione di un termine riferito ad un mero adempimento procedurale, per altro limitata ad un solo esercizio finanziario, non ci sono osservazioni

Sul comma 4, premesso che la disposizione ivi prevista stabilisce il diritto (entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto), per i candidati ammessi alla partecipazione di concorsi pubblici, purché residenti nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza – il cui svolgimento risultava previsto nel periodo di sospensione – che si trovino nella oggettiva impossibilità di partecipare alle prove, di proporre richiesta all'amministrazione di prevedere lo svolgimento di prove di recupero *ad hoc*, andrebbero richiesti elementi in merito alla sostenibilità della disposizione, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente per le Amministrazioni interessate. Infatti, la disposizione prefigura l'eventualità del sostenimento di nuovi e maggiori oneri (compensi commissari; vigilanza, affitto locali) da parte delle Amministrazioni interessate dalle procedure concorsuali, per cui andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione, volti a dare conferma della neutralità finanziaria della disposizione certificata dalla RT.

Per i profili di quantificazione inerenti il comma 6 e, in particolare, in considerazione della circostanza che la norma dispone, tra l'altro, la sospensione dei termini di versamento delle sanzioni, con effetto comunque infra annuale per l'anno in corso, non ci sono osservazioni.

Sul comma 6-*bis*, pur considerando le rassicurazioni intervenute da parte del Governo circa l'assenza di modifiche ai tendenziali, va segnalato che l'utilizzo differito di sei mesi delle risorse da parte dei comuni interessati appare suscettibile di accompagnarsi ad un rallentamento dell'impiego delle risorse per effetto della norma, determinando la possibilità di modifica negli effetti annuali già scontati ai sensi della legislazione vigente per il 2023 e 2024. Andrebbero quindi forniti elementi più puntuali di dimostrazione.

Articolo 4-*bis*

(Misure urgenti in materia di sospensione dell'applicazione dei limiti di emissione agli scarichi idrici delle infrastrutture colpite dagli eventi alluvionali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, sospende per il periodo dal 1° maggio 2023 e non oltre il 1° maggio 2024, nel territorio dei comuni indicati nell'allegato 1, per i soli impianti di depurazione danneggiati o inaccessibili, l'applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici di

cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 annesso alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4-ter

(Sospensione delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi alluvionali)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede la sospensione, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 1° maggio 2024, dell'applicazione delle prescrizioni incompatibili con lo stato dei luoghi, o inapplicabili per cause di forza maggiore connesse agli eccezionali eventi, contenute:

- nei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciati ai sensi degli articoli da 29-bis a 29-quattordicesimi che compongono il Titolo III-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006);
- nelle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e nelle autorizzazioni delle attività di gestione dei rifiuti ammesse alle procedure semplificate, disciplinate rispettivamente dall'articolo 208 e dagli articoli 214 e 216 del Codice dell'ambiente;
- nei provvedimenti relativi alle discariche rilasciati ai sensi del D.Lgs. 36/2003, o delle norme previgenti in materia di realizzazione e gestione delle discariche;
- nonché nei provvedimenti di autorizzazione unica ambientale rilasciati ai sensi del D.P.R. 59/2013.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 5

(Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche statali e paritarie dei territori colpiti dall'emergenza)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica» con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2023, onde consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il Fondo è, in particolare, espressamente finalizzato dalla norma all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e al potenziamento del supporto alla didattica a distanza, nonché all'acquisizione di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee. La disposizione demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione del riparto delle predette risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza.

Il comma 2 prevede che, fino al 31 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza procedano all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali casi, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo dei seguenti strumenti: l'obbligo di approvvigionamento tramite l'utilizzo delle convenzioni-quadro per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, e le istituzioni educative e le istituzioni universitarie (articolo 1, comma 449, della legge finanziaria 2007 – L. 296/2006) e, per gli acquisti "sotto soglia" di importo superiore a 5.000, le pubbliche amministrazioni statali centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie) nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le agenzie fiscali, il vincolo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)⁶.

La disposizione al comma 3 prevede che, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito, possano essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Il comma 3-bis, inserito nel corso della prima lettura⁷, riconosce agli alunni della scuola secondaria superiore lo svolgimento delle attività di volontariato svolte nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno.

Il comma 4 rinvia quindi all'articolo 22 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

La RT evidenzia che la disposizione normativa prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, del "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", con uno stanziamento di 20 milioni per il 2023 destinato a fronteggiare la situazione di emergenza prodotta dagli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Le attività oggetto di finanziamento e il riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall'emergenza sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nello specifico, l'istituzione del Fondo mira principalmente a garantire il supporto alle istituzioni scolastiche, per quanto attiene all'acquisizione di beni, servizi, lavori e di

⁶ Le disposizioni vigenti prevedono il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici per le "altre amministrazioni pubbliche", tra cui rientrerebbero sia le università sia le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 1, comma 450, della legge finanziaria 2007 – L. n. 296/2006) e l'obbligo per le amministrazioni statali centrali e periferiche ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip oppure mediante il sistema dinamico di acquisizione (Sdapa) realizzato e gestito dalla Consip medesima (articolo 1, comma 583, della legge di bilancio per il 2020 – L. n. 160/2019).

⁷ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2023, pagina 62.

quanto sia funzionale a garantire la continuità didattica, e, a titolo esemplificativo, gli acquisti di dispositivi digitali per potenziare e supportare la didattica a distanza, attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, noleggio di autobus per favorire gli spostamenti, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee per le istituzioni scolastiche che, a causa dei danni strutturali riportati, non siano idonee ad ospitare le attività didattiche in totale sicurezza.

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

Sul comma 2, dopo aver descritto la norma, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia sul comma 3 che la norma attribuisce il potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione e del merito per assicurare la validità dell'anno scolastico 2022/2023, per autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché in materia di valutazione degli alunni e degli studenti e di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Nello specifico, la disposizione interviene per adottare le stesse misure già previste per fronteggiare emergenze simili, quali il sisma che ha colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012, in relazione al quale è stato emanato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" che, all'articolo 5 prevede interventi a favore delle scuole delle aree interessate dalla crisi, e l'emergenza Covid-19 che ha imposto la necessità prevedere con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020, come indicate dall'articolo 1.

Precisa che la previsione, infatti, si limita ad attribuire al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di ordinanza per assicurare la celere adozione delle misure necessarie a salvaguardare l'anno scolastico per gli studenti delle aree interessate, nonché per adeguare le misure vigenti all'emergenza in corso, a tutela della comunità scolastica.

La disposizione, pertanto, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di **RT**.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
1	Istituzione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito del Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica	S c	20			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma istitutiva del Fondo è chiaramente predisposta nella forma di limite massimo di spesa e che gli oneri ad essa sottesi appaiono pienamente rimodulabili, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito al grado di adeguatezza delle risorse stanziata a fronte delle finalità specificamente indicate dalla norma, andrebbero richieste informazioni e dati in merito ai fabbisogni inerenti l'acquisizione di beni, servizi e lavori che si rendono necessari a garantire la continuità didattica delle istituzioni scolastiche site nei territori interessati dall'emergenza in esame, con particolare riguardo per gli strumenti volti al potenziamento dei complementi informatici necessari al supporto dell'attività didattica a distanza, oltre che delle attrezzature, degli arredi, dei servizi di pulizia e degli interventi "urgenti", per il ripristino degli spazi interni ed esterni delle scuole e dei servizi di trasporto sostitutivi "temporanei", oltre che di locazione di spazi e di noleggio delle strutture.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, premesso che le risorse in esame sono predisposte anche al fine di provvedere alla copertura di fabbisogni inerenti attrezzature e le dotazioni scolastiche, andrebbe valutato se quota parte delle medesime risorse sia opportunamente da riclassificare in conto maggiori spese in conto capitale.

Per i profili di copertura, nulla da osservare.

Articolo 6, commi 1-5

(Disposizioni in materia di università e alta formazione)

Il comma 1 dispone che, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 le medesime possano, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. E' stabilito che le istituzioni di cui sopra, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curricolari, nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Il comma 2, prevede che ferme restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1, relativo alla sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi e fatto salvo quanto già versato, siano esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio

universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti: a) risultano residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1 del presente decreto alla data del 1° maggio 2023; b) siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma 3 prevede poi che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, sia istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. E' stabilito che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi *standard* di formazione di cui all'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (L. 123/2017), utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 della legge 537/1993 per l'esercizio 2022. E' stabilito che le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restino nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

Il comma 4 prevede che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui sopra è ripartita tra le Istituzioni AFAM di cui al comma in esame.

Il comma 5 prevede che, agli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari a complessivi 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la scienza, di cui all'art. 61 (*Fondo per la scienza*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (L. 106/2021).

La RT rileva sul comma 1 prevede la possibilità per le università e le istituzioni AFAM, ove necessario, in ragione dei notevoli disagi derivanti dagli eventi alluvionali e dei danni causati, di ricorrere a modalità da remoto per lo svolgimento delle attività didattiche, formative, curriculari nonché per lo svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità.

Evidenzia che la disposizione è volta a consentire la regolare prosecuzione delle attività e ad assicurare la continuità didattica e formativa da parte delle istituzioni universitarie e delle istituzioni AFAM per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023 nel caso in cui le strutture e gli edifici abbiano subito danni tali da impedirne lo svolgimento in presenza.

Rileva che ivi si prevede, altresì, che ove ritenuto necessario e, in ogni caso, individuandone le relative modalità, le istituzioni di cui al presente comma assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, funzionali al completamento del percorso didattico.

Conclude riferendo che si tratta, pertanto, di una mera facoltà, peraltro modulabile a seconda delle esigenze (es. modalità *blended*) e limitata temporalmente, facendosi espresso riferimento agli a.a. 2021/2022 e 2022/2023.

Di conseguenza, assicura che la disposizione non produce effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Sul comma 2 ribadisce che la norma prevede, fermo restando le disposizioni generali di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto già versato, l'esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione relativi all'anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, per gli studenti che siano, alla data del 1° maggio 2023, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1, che siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o laurea specialistica ovvero, nel caso delle istituzioni AFAM, ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Da un esame dei dati relativi al gettito contributivo per l'anno accademico 2022/2023, relativamente agli studenti universitari iscritti a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale che siano residenti nelle Province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, estrapolati dall'Anagrafe Nazionale degli studenti universitari (ANSU), risulta che il mancato gettito per l'anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti presso università statali, non statali e telematiche, sia pari a 11.708.970 euro.

Di seguito, fornendosi il dettaglio:

Tipo Ateneo	gettito dovuto a.a.2022/2023	gettito pagato a.a. 2022/2023 (al 18 maggio 2023)	da pagare
università statali	65.801.178 €	56.690.126 €	9.111.052 €
università non statali (tradizionali)	11.297.055 €	10.450.250 €	846.805 €
università non statali (telematiche)	7.259.638 €	5.508.524 €	1.751.113 €
TOTALE	84.357.871 €	72.648.901 €	11.708.970 €
<i>(solo università di Bologna)</i>	<i>47.179.007 €</i>	<i>44.480.527 €</i>	<i>2.698.480 €</i>

Fonte Anagrafe nazionale degli studenti universitari. Spedizione 18 maggio 2023

Per quanto concerne gli studenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'importo della contribuzione è analogo.

Rileva, tuttavia, che dal momento che gli studenti AFAM rappresentano circa il 7% di quelli universitari, la quota del gettito per l'a.a. 2022/2023 risulta pari a circa 819.627,9 euro.

Ne deriva, pertanto, che la somma complessiva delle due quote, ricomprendendo sia le Università sia le Istituzioni AFAM, è pari a: $11.708.970 + 819.627,9 = 12.528.597,9$ euro.

Afferma che i commi 3 e 4 stabiliscono che, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Università e le Istituzioni AFAM statali di cui al comma 1 che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 è ripartita la somma di 12 milioni di euro tra le Università e le Istituzioni AFAM statali.

Rileva che tali assegnazioni sono destinate agli studenti per il rimborso degli acquisti di attrezzature informatiche, *software* e strumentazioni per la didattica personale, fino al limite di cinquecento euro per studente. Le eventuali somme attribuite e non assegnate restano nella disponibilità delle Università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

Si stima che gli studenti iscritti nell'anno accademico 2022/2023 nei Comuni che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali siano in totale circa 29.000.

Ne consegue che, ove tutti gli studenti aventi diritto facessero richiesta per accedere alle risorse in questione, a ciascuno potrebbe essere attribuito un contributo di circa 400 euro (a fronte di un contributo massimo previsto dalla disposizione pari a 500 euro).

Sul comma 5, conferma che ivi si prevede che la copertura finanziaria – pari a 12 milioni di euro complessivi – è assicurata a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare competenza e cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
2	Esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023 per i residenti dei Comuni alluvionati di cui al presente decreto iscritti ad un corso di laurea	s c	12,5											
2	Esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2022/2023 per i residenti dei Comuni alluvionati di cui al presente decreto iscritti ad un corso di laurea	e xt					-12,5					-12,5		

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare competenza e cassa				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3	Istituzione presso il Ministero dell'Università e della ricerca di un fondo per l'erogazione di sostegni agli studenti universitari che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca	s	k	10,0				10,0				10,0			
4	Istituzione presso il Ministero dell'Università e della ricerca di un fondo per l'erogazione di sostegni agli studenti AFAM che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca	s	k	2,0				2,0				2,0			
5	Riduzione del Fondo italiano per la scienza, di cui all'art. 61 del DL 73/2021	s	k	-12,0				-12,0				-12,0			

Al riguardo, premesso che il comma 1 attribuisce una mera facoltà alle istituzioni della formazione terziaria ubicate nei territori interessati dall'evento alluvionale, andrebbero non di meno richieste delucidazioni in merito alla sostenibilità degli adempimenti connessi alle attività ivi indicate, potendo le istituzioni formative in parola avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali disponibili.

Sul comma 2, sarebbe opportuno un chiarimento sulla platea presa in considerazione posto che la RT cita le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, ma non quelle di Pesaro-Urbino, Firenze e Ferrara di cui fanno parte alcuni dei territori elencati all'allegato 1. Andrebbero inoltre forniti elementi idonei a comprovare la stima degli studenti delle AFAM, indicati sinteticamente pari al 7% degli studenti universitari, fornendosi a tal fine le fonti documentative.

Sui commi 3 e 4, per i profili di quantificazione, premesso che le disposizioni in esame recano autorizzazioni di spesa chiaramente predisposte nella forma di tetto massimo di spesa e che gli oneri presentano evidente carattere di rimodulabilità, nulla di particolare da osservare.

Sul punto, tuttavia, rilevando che la RT evidenzia che tali assegnazioni sono destinate agli studenti per il rimborso degli acquisti di attrezzature informatiche, *software* e strumentazioni per la didattica personale, fino al limite di cinquecento euro

per studente e che le eventuali somme attribuite e non assegnate restano nella disponibilità delle Università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica, andrebbero non di meno richiesti elementi di conferma circa la spendibilità interamente nel 2023 come risulta dal prospetto riepilogativo.

Inoltre, venendo anche ai profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerato che la spesa è interamente classificata come maggiore spesa in conto capitale, andrebbe confermata la stima degli effetti d'impatto ipotizzati sui saldi di finanza pubblica che risultano concentrati sul solo 2023. Peraltro l'ultimo periodo del comma 3 prevede che le somme attribuite e non assegnate restino nelle disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi. Circostanza, quest'ultima, di cui andrebbe confermata la coerenza con l'impatto della spesa interamente scontato nel 2023.

Infine, sul comma 5, quanto alla copertura a valere del Fondo italiano per la scienza⁸, si fa presente che il citato Fondo, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 311, della legge n. 234 del 2021, reca uno stanziamento iniziale di bilancio per l'anno 2023 pari a 200 milioni di euro e che - come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata alla data di pubblicazione del presente decreto-legge - dalle disponibilità del Fondo stesso per il medesimo anno 2023 è già stato detratto l'importo ad esso imputato per finalità di copertura dalla disposizione in esame. Pertanto, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce delle conferme intervenute durante l'esame in prima lettura⁹.

Articolo 6, commi 6-9

(Dotazione 2023 della quota del Fondo Ordinario destinata all'Università statale di Bologna e Fondo destinato al personale tecnico delle AFAM)

Il comma 6 dispone che la quota del Fondo per il finanziamento ordinario del sistema universitario attribuita all'Università degli studi di Bologna è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, dei fini: a) dell'istituzione di un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, residenti o domiciliati nei territori indicati nell'allegato 1; b) dell'erogazione in favore delle medesime sedi di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Il comma 7 istituisce, per il 2023, un analogo fondo nello stato di previsione del MUR per un importo pari a 3,5 milioni di euro, destinato però al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e

⁸ Capitolo 7720 dello stato di previsione del dicastero dell'Università e della ricerca con una dotazione annua di 200 milioni di euro per il triennio 2023/2025.

⁹ Il rappresentante del Governo ha chiarito che l'impiego, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, delle risorse del Fondo italiano per la scienza, di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali tali risorse sono destinate a legislazione vigente. Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 12 luglio 2023.

coreutica (AFAM) di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui sopra.

Il comma 8, prevede che i contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelle già destinati alle ordinarie misure sul *welfare* integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

Il comma 9, infine, dispone che, agli oneri derivanti dai commi 2 (esonero dal pagamento dei contributi o tasse universitarie), 6 (incremento della quota del Fondo ordinario per l'università di Bologna) e 7 (fondo per il personale e immobili AFAM) pari a 19.528.598 euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'art. 22, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame.

La RT conferma sul comma 6 che la norma dispone un intervento specifico in favore dell'Università degli studi di Bologna, particolarmente colpita dagli eventi alluvionali, mediante la previsione di un incremento del FFO per l'anno 2023 pari a 3,5 milioni di euro, al fine di:

- a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi di Bologna, Cesena, Cesenatico, Faenza, Imola, Ozzano d'Emilia, Forlì, Ravenna e Rimini, residenti o domiciliati nei territori di cui all'allegato 1;
- b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Sul punto, evidenzia che nei Comuni che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali risiedono, compresi gli studenti fuori corso, oltre 58.000 studenti universitari (di cui 52.000 in atenei statali), di cui circa 37.000 sono iscritti all'università di Bologna, pari al 64% del totale.

La complessità e l'ampia articolazione dell'università di Bologna che, data l'amplissima offerta formativa, contempla, come noto, diverse sedi didattiche determina l'esigenza di stanziare risorse aggiuntive al fine di perseguire una duplice finalità: a) istituire un fondo apposito di solidarietà in favore del personale dipendente e del personale docente e della ricerca, anche a tempo determinato, in servizio presso le stesse e b) erogare contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei suddetti territori di cui all'allegato 1.

Il predetto fondo di solidarietà verrà ripartito in base all'entità dei danni subiti da personale tecnico-amministrativo, CEL, bibliotecario, personale docente, dottorandi ed

assegnisti di ricerca. La stima prevista è di circa 180 persone interessate e 5000 euro come contributo “medio”.

Sarà previsto, inoltre, un contributo in favore del personale per mobilità privata sostitutiva del trasporto pubblico, interrotto o rallentato a causa degli eventi alluvionali, e un contributo per sistemazione temporanea per gli sfollati pari 100.000 euro, per un totale di 1 milione di euro.

Inoltre, per l'allagamento del Campus Cesena e di Forlì, dei laboratori e delle strutture in via Fontanelle (Forlì), dei laboratori Gallerie Caproni Predappio, delle attrezzature e degli arredi della sede di Faenza, dei danni del polo bibliotecario di Forlì e della biblioteca di Rimini si stima, in particolare, che siano stati prodotti danni per 2,5 milioni di euro.

Da ciò l'esigenza di assicurare, mediante la previsione di un incremento della quota FFO per l'anno 2023, l'erogazione delle risorse necessarie per assicurare gli interventi, strumentali e non, in favore del personale impiegato presso le diverse sedi colpite.

Sul comma 7 afferma che ivi prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo anche a tempo determinato in servizio presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1, residente o domiciliato nei territori di cui all'allegato 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

Al riguardo, la stima è effettuata sulla base prudenziale di n. 10 sedi, prevedendo una media di circa 300.000 euro per sede e in media 439 euro a persona per circa 1.139 unità di personale.

Riferisce sul comma 8 che la disposizione in esame stabilisce che i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 4 e 5 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi “aggiuntive” rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento “accessorio”.

La disposizione configura una rinuncia a maggior gettito in quanto riguarda contributi straordinari la cui erogazione non è scontata nelle previsioni di Bilancio.

Sul comma 9 si limita alla conferma che la disposizione stabilisce la copertura finanziaria relativamente ai commi 2, 6 e 7.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	natura	Saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026
6	Incremento quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Bologna	s	c	3,5			
7	Istituzione del Fondo destinato alle Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) dei Comuni alluvionati di cui al presente decreto	s	c	3,5			

Al riguardo, sul comma 6, non ci sono osservazioni alla luce della configurazione del fondo come limite di spesa e della modulabilità degli oneri previsti.

Tuttavia, per i profili di quantificazione un chiarimento sarebbe opportuno sul dato fornito dalla RT di 58.000 studenti universitari, compresi gli studenti fuori corso che risiedono nei Comuni che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali. Infatti, la RT ai precedenti commi 3 e 4 quantifica invece in 29.000 gli studenti iscritti, includendo anche quelli iscritti nelle AFAM.

Inoltre, indicazioni più precise si rendono necessarie in merito alla distinta stima dei danni nelle varie sedi indicate in RT, quantificati in complessivi 2,5 milioni di euro.

Sul comma 7, premesso che anche in questo caso non ci sono particolari osservazioni in quanto si prevedono oneri modulabili configurati quali tetti massimi di spesa, un chiarimento sarebbe opportuno circa la diversa distribuzione interna delle risorse tra il personale e gli interventi manutentivi straordinari degli immobili. Infatti, mentre al comma 6 per l'Università di Bologna la RT prevede che 1 milione di euro sia destinato al personale e 2,5 milioni di euro agli interventi manutentivi, al comma 7 per le AFAM la RT prevede 0,5 milioni di euro per il personale, da cui si deduce che i restanti 3 milioni di euro saranno destinati alla manutenzione degli immobili. Posto che la RT non reca elementi circa i danni subiti dalle sedi di AFAM ma ne indica il numero pari a 10 (4 in più rispetto alle sedi dell'Università di Bologna citate dalla RT) sarebbe utile avere conferma che tale riparto corrisponde alla differente entità di danni subita.

Infine, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica sia del comma 6 che del comma 7, posto che le provvidenze in esame prevedono interventi manutentivi finalizzati al ripristino della funzionalità dei luoghi, andrebbe valutata l'opportunità della riclassificazione di tale quota di spesa come in conto capitale.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 riconosce ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, da parte dell'INPS e in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, ferme restando le durate massime stabilite dal presente

articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (si tratta dell'80 per cento della retribuzione globale e di un massimale, annualmente rivalutato e pari per il 2023 a 1.244,36 euro (importo netto), incrementato del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali). La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

Il comma 2 stabilisce che l'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

Il comma 3 riconosce ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di 90.

Il comma 4 riconosce ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di 15 giornate.

Il comma 5 concede ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di 90 giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di 90. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il comma 6 dispensa i datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015

Il comma 7 considera le integrazioni al reddito di cui al presente articolo incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge n. 223 del 1991.

Il comma 8 esclude i periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Il comma 9 prevede che le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 siano concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e che le medesime siano erogate con pagamento diretto da parte dell'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai commi da 1 a 8.

Il comma 10 dispone che alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023:

- a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 234 del 2021 (in favore del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel limite massimo di oltre 2 miliardi di euro per il 2022 e di 400,4 milioni per il 2023, per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale);
- b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008;
- c) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (per il pensionamento dei lavoratori cd. precoci);
- d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa all'erogazione del RdC e pari inizialmente a 7,82 miliardi per il 2023).

Il comma 12 prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche, ove necessario, mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La RT afferma che per la stima del costo dell'anno 2023, che costituisce limite di spesa, sono stati utilizzati i dati relativi al mese di maggio 2022 riferiti ai comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo con indicazione dei lavoratori potenzialmente interessati, sulle ipotesi di adesione e sulla durata media della prestazione.

	numero lavoratori potenziali	ipotesi adesione	numero beneficiari	numero medio mesi	Maggiori oneri (valori in mln di euro)		
					prestazione	copertura figurativa	Totale
Lavoratori dipendenti non agricoli	369.400	30%	110.820	2	292,9	156,9	449,8
Lavoratori dipendenti agricoli	40.000	100%	40.000	2,5	132,2	38,0	170,2
Totale	409.400		150.820		425,1	194,9	620,0

I maggiori oneri costituiscono in ogni caso limite di spesa e sono pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di SNF e a 425,1 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto.

In relazione alla copertura (comma 11) la RT osserva che la riduzione di 400 milioni di cui alla lettera a) determina minori oneri per l'anno 2023 pari a 280 mln di euro in termini di indebitamento netto nei termini indicati dalla legge n. 234 del 2021.

Tale riduzione si rende possibile senza alterare il riconoscimento delle prestazioni in argomento come emerso dall'attività di consuntivazione e monitoraggio relativa al 2022 e all'anno in corso.

Per quanto attiene alla lettera b), la RT ricorda che il fondo in questione presenta le relative disponibilità. Da tale riduzione derivano minori oneri per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare pari a 50 mln di euro e pari a 35 mln di euro in termini di indebitamento netto. L'utilizzo di tali somme si rende possibile senza pregiudicare le finalizzazioni previste a carico del fondo sociale per occupazione e formazione a normativa vigente.

La RT precisa, in relazione alla lettera c), che sulla base delle risultanze per il 2022 e del primo scrutinio 2023, come emerso da apposita Conferenza dei servizi effettuata dalle amministrazioni interessate, risulta possibile per l'anno 2023 l'ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame, limitata all'importo indicato, senza compromissione del relativo riconoscimento dei benefici in esame per gli accessi alla prestazione.

Infine, la RT afferma, in ordine alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera d), sulla base degli elementi riscontrati nell'ambito dell'attività di consuntivazione per il 2022 e di monitoraggio per l'anno 2023 in via ulteriore rispetto a quanto già effettuato in sede di DL n. 48/2023, di ritenerla plausibile, senza pregiudicare il riconoscimento delle relative prestazioni come disciplinate dalla normativa vigente.

Nei termini sopra esposti dal complessivo articolo in esame non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e indebitamento netto					
				2023	2024	2025	2026		
9		Indennità in favore dei lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi alluvionali	prestazione	s	c	425,1			
			contribuzione figurativa	s	c	194,9			
11	a	Riduzione del Fondo di integrazione salariale, di cui all'art. 1 c. 255 della L. 234/2021	prestazione	s	c	-280,0			
			contribuzione figurativa	s	c	-120,0			
	b	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	prestazione	s	c	-35,0			
			contribuzione figurativa	s	c	-15,0			
c	Riduzione delle risorse destinate al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203 della L. 232/2016	s	c	-20,0					
d	Riduzione del Fondo per il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 12, c. 1 D.L. 4/2019	s	c	-150,0					

Al riguardo, si rileva che dai dati forniti e dalle ipotesi assunte dalla RT si evince che l'importo medio mensile dell'integrazione al reddito che si presume di erogare corrisponde a circa 1.321 euro¹⁰, ovvero all'importo massimo previsto per la cassa integrazione nel 2023, il che rappresenta certamente un elemento di rilevante prudenzialità. In linea generale, inoltre, si rileva che il numero di lavoratori dipendenti potenziali (circa 410.000) indicato dalla RT appare anch'esso prudenziale, atteso che gli eventi in questione hanno coinvolto comuni (o frazioni di essi) con popolazione complessiva di circa 1,1 milioni di abitanti.

Tuttavia, in relazione ai lavoratori dipendenti non agricoli, andrebbero chiarite le motivazioni alla base della percentuale del 30% di beneficiari rispetto alla platea teoricamente coinvolgibile, se in particolare essa sia supportata da dati specifici. Tra l'altro si osserva che il successivo articolo 8 prevede invece una percentuale del 70% per i lavoratori autonomi che versano in situazioni analoghe a quelle dei dipendenti privati di cui al presente articolo.

Sul punto il rappresentante del Governo ha assicurato che la quantificazione degli oneri in esame riveste carattere di estrema prudenzialità e tiene conto del fatto che non tutte le attività economiche si sono arrestate in conseguenza degli eventi alluvionali e che, in ragione del progressivo recupero della piena operatività delle imprese, in molti casi non si renderà necessario il ricorso al periodo massimo di sostegno previsto dalla disposizione¹¹.

La quantificazione relativa alla contribuzione figurativa (non impattante sull'indebitamento netto) appare appropriata sulla base dei trattamenti erogati (e quindi dei livelli reddituali evidentemente correlati).

Inoltre, va ricordato che l'onere è configurato come tetto di spesa, il cui rispetto è fra l'altro assicurato dal consueto meccanismo di monitoraggio degli oneri ed eventuale blocco delle erogazioni nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, del limite stesso.

Per quanto riguarda i profili di copertura, andrebbero fornite, in relazione alla lettera a), le risultanze dell'attività di rendicontazione, da cui si evincerebbe la disponibilità delle occorrenti risorse, anche alla luce del fatto che l'ammontare ora utilizzato sostanzialmente esaurisce il trasferimento statale per il 2023.

In relazione alle altre modalità di copertura previste, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce delle disponibilità riscontrate o dei chiarimenti forniti dalla RT, peraltro conformi a recenti risultanze, come appunto riferito, sia in rapporto al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione che ai cd. lavoratori precoci (per i quali gli oneri si rivelano significativamente inferiori alle previsioni). Per quanto riguarda la copertura a valere sull'autorizzazione di spesa per il RdC, si osserva che, sottraendo dalla dotazione iniziale le somme già utilizzate nel decreto-legge n. 48 del 2023 e quelle in esame, residuerebbero risorse pari a circa 7.264,4 milioni di euro, solo

¹⁰ Cfr. circolare INPS 14/2023.

¹¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 luglio 2023, pagina 92.

marginalmente superiori alle stime di spesa relative appunto al RdC per il 2023, indicate dalla recente RT di passaggio relativa al decreto-legge n. 48 del 2023 in 7.260 milioni di euro. Pertanto, si rappresenta la possibilità che anche un leggero errore di previsione (in difetto) circa gli oneri per il RdC fino alla fine del presente anno determini una insufficienza della copertura individuata.

Articolo 7-bis

(Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato)

Il comma 1, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015, fino al 31 agosto 2023, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, consente ai datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 90 giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

La RT non si sofferma sull'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, stante la sua natura ordinamentale.

Articolo 8

(Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi)

Il comma 1 riconosce, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, una indennità *una tantum*, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986.

Il comma 2 stabilisce che l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1.

Il comma 3 dispone che alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 rinvia all'articolo 22 per la copertura degli oneri derivanti dal comma 2, pari a 253,6 milioni di euro per l'anno 2023.

La RT, dopo aver illustrato l'articolo, afferma che per la stima dell'onere, che costituisce in ogni caso limite di spesa, sono stati utilizzati i dati relativi all'anno 2022 riferiti ai comuni interessati dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto.

Di seguito, si riporta un prospetto riepilogativo con indicazione dei lavoratori potenzialmente interessati e sulle ipotesi di adesione.

	numero lavoratori		numero beneficiari	numero medio		Maggiori oneri (valori in mln di euro) - Anno 2023
	potenziali	ipotesi adesione		mesi	Indennità	
Artigiani	42.500	70%	29.750	2,5	74,4	
Commercianti	41.000	70%	28.700	2,5	71,8	
Agricoli autonomi	13.000	70%	9.100	2,5	22,8	
Collaboratori	15.000	70%	10.500	2,5	26,3	
Professionisti gestione separata	10.800	70%	7.560	2,5	18,9	
Professionisti non Inps	22.500	70%	15.750	2,5	39,4	
Totale	144.800		101.360		253,6	

Pertanto, dalla disposizione derivano maggiori oneri per 253,6 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede ai sensi dell'articolo 22.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

				(milioni di euro)			
Co.	Descrizione norma	e/s		Saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e indebitamento netto			
				2023	2024	2025	2026
2	Indennità <i>una tantum</i> in favore dei lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali (pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15gg, per un importo complessivo pari al massimo a 3.000 euro)	s	c	253,6			

Al riguardo, premesso che la quantificazione risulta coerente con i dati forniti e le ipotesi formulate dalla RT, e che la stima della platea sembra coerente con i dati demografici dei territori coinvolti, andrebbero acquisiti chiarimenti a supporto delle suddette ipotesi, sia con riferimento al tasso di adesione, previsto al 70%, che al numero medio dei mesi di fruizione del beneficio, pari a 2,5, che fra l'altro risultano entrambi identici per tutte le tipologie di soggetti, nonostante le differenti professioni esercitate. In ogni caso, l'utilizzo di parametri vicini ai massimali rende sufficientemente prudente la stima.

Articolo 9

(Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall'alluvione)

La norma, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2023, prevede che la garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sia concessa, in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell'allegato 1, a titolo gratuito e secondo le percentuali di copertura dell'80 per cento per la garanzia diretta e del 90 per cento per la riassicurazione, ulteriormente elevabili, rispettivamente, fino al 90 per cento per la garanzia diretta e fino al 100 per cento per la riassicurazione, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03.

All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia PMI, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT afferma che il maggior fabbisogno finanziario connesso all'attuazione della misura in argomento è quantificato, tenendo conto anche di una significativa crescita delle domande di garanzia dal predetto territorio nel periodo temporale di riferimento, in linea con quanto sperimentato in precedenti, analoghe esperienze, in euro 105 milioni a fronte di maggiori accontamenti e in euro 5,8 milioni per minori entrate connesse all'abbuono di commissioni di garanzia, per un importo complessivo di 110,8 milioni di euro. Per la RT il predetto importo può essere assorbito dalle attuali disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia e, pertanto, non risulta necessario alcun stanziamento aggiuntivo per l'attuazione dell'intervento in discorso.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso quanto dichiarato dalla RT, appare utile che siano forniti gli elementi e i dati posti alla base della quantificazione degli oneri operata dalla RT in 110,8 milioni di euro, fornendo nel contempo le attuali consistenze del Fondo di garanzia, al fine di evidenziare la loro idoneità a far fronte agli oneri recati dalla presente disposizione.

Articolo 10

(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

Il comma 1, al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, autorizza la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A., a decorrere dal 2 giugno 2023 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, di cui al DPR n. 917 del 1986. Pertanto, non sono considerati ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.

Il comma 2 prevede che la misura di cui al comma 1 si applichi secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017.

Il comma 3 stabilisce che all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 300 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 (la lettera d), in particolare, ha individuato tra le finalità di tale fondo la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 per l'internazionalizzazione delle imprese), come da ultimo incrementate (di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021.

La RT chiarisce che, conformemente alla previsione di cui all'articolo 50 del regolamento UE 651/2014, gli indennizzi non potranno eccedere il 100% dei danni subiti e potranno riguardare solo danni direttamente riconducibili agli eventi alluvionali (danno emergente e lucro cessante, nei termini definiti dalla suddetta disposizione eurounitaria).

Dalle disposizioni relative al trattamento fiscale inerente alle somme in questione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, in relazione alle norme che hanno autorizzato i successivi rifinanziamenti del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del DL n. 18/2020 (da ultimo, l'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge di bilancio 2022), è stato scontato un impatto sull'indebitamento netto pari al 100%, non essendo stati considerati i possibili effetti positivi derivanti da un incremento di imponibile fiscale delle imprese beneficiarie a seguito dell'erogazione dei contributi a fondo perduto. Pertanto, la disposizione in esame, che espressamente esclude dalla formazione del reddito e dal valore della produzione a fini IRPEF, IRES e IRAP gli indennizzi ricevuti ai sensi della disposizione in esame, non ha alcun impatto sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che all'attuazione del presente articolo si provveda, nel limite complessivo di 300 milioni di euro, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato a SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234 del 2021.

Tali disponibilità sono giacenti sul conto di tesoreria appositamente istituito e attualmente ammontano a 792 milioni di euro, comprensivi delle somme già versate a Simest SpA, al netto degli importi delle domande già pervenute e in corso di trattazione relativamente ai cofinanziamenti a fondo perduto di cui al suddetto articolo 72, come rappresentato nella seguente tabella:

Disponibilità quota fondo promozione integrata - art. 72 comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020	Importo in €/mln
Disponibilità residue al 30.04.2023 ⁽¹⁾	901
Istruttorie in corso su misure a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina ⁽²⁾	-109
Disponibilità risorse residue	792

(1) Include le disponibilità residue del Fondo relative agli stanziamenti che si sono susseguiti a partire dal DL n. 18/2020 e, da ultimo, agli stanziamenti relativi all'anno 2023 disposti per 60 mln di euro dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1142, lettera b) e per 150 mln di euro dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 49, lettera b), incassati da Simest in data 10 febbraio 2023

(2) Articolo 5-ter del DL 14/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/2022, come modificato dall'articolo 13, comma 2, del DL 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023 e articolo 29 del DL 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, come modificato dall'articolo 13, comma 3, del DL 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2023

Si segnala che a fronte di disponibilità pari a circa 792 milioni di euro e degli oneri pari a 300 milioni di euro da destinare alla misura introdotta dalla disposizione in commento, i residui 492 milioni di euro risultano capienti per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto rispetto alle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd. "Fondo 394"), che ammontano attualmente a 3,5 miliardi di euro. Infatti, in base all'articolo 72 comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020, i cofinanziamenti a fondo perduto possono essere concessi fino al 10% dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul fondo 394 e solo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti e dei dati forniti dalla RT in ordine alle disponibilità sul citato conto di tesoreria delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dalla norma in esame, determinate nella misura massima di 300 milioni di euro, non si hanno osservazioni da formulare in ordine all'entità e alla disponibilità delle somme destinate ad indennizzare le imprese esportatrici.

Si osserva, invece, in ordine all'asserita neutralità delle disposizioni inerenti al trattamento fiscale degli indennizzi previsti (espressamente esentati dall'assoggettamento ai fini IRES, IRAP ecc.), che, mentre tale esenzione è ora espressamente disposta (con automatici riflessi fiscali), nei precedenti casi essa era soltanto, di fatto, non contabilizzata nei saldi (e, quindi, verosimilmente, nei tendenziali), i quali pertanto assumevano un carattere prudenziale, ma ciò non implicava ovviamente l'assenza del corrispondente gettito fiscale. Pertanto, sia pur senza impatti su tendenziali di entrata costruiti in modo prudenziale, la norma in esame assoggetterà ad un sistema di esenzione fiscale somme che, altrimenti, sarebbero state fiscalmente incise, con riflessi quindi negativi sulle effettive entrate fiscali.

Articolo 11 ***(Sospensione di termini in favore delle imprese)***

Il comma 1 sospende per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nei territori indicati nell'allegato 1, dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- a) i versamenti riferiti al diritto annuale (dovuto alle rispettive CCIAA) di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1993;
- b) gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
- c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 1-*bis* prevede che il comma 1, lettera c), si applichi anche alle società e alle imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 4 e del 23 maggio 2023.

Il comma 2 considera gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 come causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Il comma 3 sospende per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, a decorrere dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il comma 4 dispone che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

Il comma 4-*bis* stabilisce che sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

La RT afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato considerato che:

- quanto alla lettera a), sotto il profilo finanziario, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica considerata la portata infrannuale della sospensione;
- quanto alla lettera b), si tratta di adempimenti di carattere formale (a titolo esemplificativo deposito di bilanci; rinvio assemblee societarie; deposito dichiarazioni relative agli aspetti contabili) e che la disposizione in esame non ha ad oggetto adempimenti di carattere fiscale e tributario la cui competenza è del Ministero dell'economia e delle finanze;

- quanto alla lettera c), riguarda rapporti tra privati, ossia mutui e finanziamenti erogati dalle banche o dagli intermediari finanziari per cui non si ravvisano effetti finanziari.

Il comma 2 ha carattere ordinamentale mentre il comma 3, oltre a coinvolgere anch'esso profili ordinamentali, si limita ad escludere l'applicabilità di sanzioni per il ritardo di adempimenti presso le CCIAA sino al 31 luglio p.v..

La RT ribadisce il contenuto del comma 4.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 12

(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022)

I commi da 1 a 5, modificati nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, consentono alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al decreto in esame che hanno subito danni eccezionali e che siano in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Detto decreto disciplina gli aiuti concedibili a imprese agricole ricadenti in zone colpite da eventi dannosi. Gli aiuti sono rivolti, alle imprese che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in:

- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria,
- prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo ad un tasso agevolato pari al 35 per cento (al 20 per cento per le aziende ricadenti in zone svantaggiate) del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi;
- proroga delle operazioni di credito agrario fino all'erogazione di prestiti agevolati;
- esonero parziale (fino al 50 per cento) per dodici mesi del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti.

Il comma 2 prevede che le regioni competenti debbano attuare la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, il MASAF dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi. Le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse previste al comma 5, lettera a) del presente articolo.

Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche vengano trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

Il comma 4 stabilisce che le denunce per i danni alle produzioni vegetali siano trasmesse ad Agri-CAT S.r.l. (Soggetto gestore del Fondo AgriCat) che provvede al ricevimento della domanda, alla sua

istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo.

Il comma 5 destina 100 milioni di euro per l'anno 2023 presenti in conto residui nel Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del D.lgs. 102 del 2004 con la seguente modalità:

- a) 50 milioni di euro sono assegnati alle regioni sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori di cui al comma 2, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;
- b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie e fino al 100 per cento del danno d'area.

Il comma 5-*bis*, in conseguenza di quanto disposto dal comma 5, rimodula in 100 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

Il comma 6 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la ripartizione, entro l'11 giugno 2023, delle somme disponibili tra le regioni e province autonome per la concessione di aiuti alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità verificatasi nel 2022 (l'atto non risulta adottato al 21 luglio 2023).

Il comma 7 dispone che la ripartizione di cui al comma 6 sia effettuata secondo i seguenti criteri: il 40 per cento della suddetta dotazione è ripartita in base al fabbisogno delle domande istruite mentre il restante 60 per cento avviene sulla base delle domande istruite nelle sole regioni e province autonome dove è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico.

Il comma 8 destina 10 milioni di euro per il 2023, 30 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, a valere sul Fondo per l'innovazione in agricoltura istituito con legge di bilancio 2023, al sostegno di investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatasi dal 1° maggio 2023.

Il comma 9 mediante una modifica all'articolo 1, comma 443, della legge n. 197 del 2022 consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare sempre e non solo in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

Il comma 9-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, il Fondo, istituito dal comma 444 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, per il finanziamento di progetti relativi alle attività concernenti la raccolta, da parte degli imprenditori agricoli, di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne.

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 10 attribuisce al commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica il compito di verificare lo stato di efficienza e di manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

Il comma 10-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale di cui all'articolo 11, quindi erogati a imprese con sede operativa nei territori colpiti dall'alluvione da banche o da altri intermediari finanziari, possano essere ristrutturati,

dietro comunicazione dell'impresa agricola per un periodo di rimborso fino a venticinque anni di cui uno di pre-ammortamento e secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 10-ter, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che - in deroga ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, che prevedono la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti al 1° maggio 2023 o iniziati successivamente, presso i comuni colpiti dall'alluvione o nei confronti dei soggetti residenti o domiciliati nei territori colpiti dall'alluvione, ma in conformità al comma 5 del medesimo articolo 4, che prevede comunque l'adozione da parte delle amministrazioni di ogni misura utile ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei medesimi procedimenti - i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese aventi sede legale o operativa nei territori colpiti dall'alluvione, non sono soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.

La RT afferma che i commi da 1 a 7 rimodulano lo stanziamento disposto per far fronte ai danni arrecati dalla siccità 2022 ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dunque non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Si limita a descrivere il comma 8 in relazione al comma 9 sottolinea che le modifiche non comportano alcuna conseguenza sul piano delle risorse necessarie e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al comma 10 la RT chiarisce che per l'espletamento delle ulteriori competenze attribuitegli il Commissario si avvarrà delle risorse economiche e strumentali di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, potendo in particolare provvedere al reclutamento di collaboratori in possesso di specifici requisiti di professionalità. Tale modifica non sortisce effetti sul compenso del suddetto Commissario, che rimane da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Per la RT, tale ulteriore attribuzione ha un impatto unicamente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha segnalato che non è stata ancora completata l'istruttoria relativa alle domande riferite all'utilizzo delle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022, rimodulate ai sensi dell'articolo 12, comma 5, al fine di destinare 100 milioni di euro per l'anno 2023 a misure di sostegno alle imprese agricole colpite dagli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito alla disponibilità delle risorse presenti nel conto dei residui del Fondo di solidarietà nazionale, nel prendere atto di quanto dichiarato dal

rappresentante del Governo che al momento non è stata ancora completata l'istruttoria relativa alle domande riferite all'utilizzo delle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» destinate al sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022, andrebbero fornite rassicurazioni che le predette domande non rechino richieste di risorse superiori a quelle rimodulate dal presente provvedimento in 100 milioni¹², escludendo ogni pregiudizio nei confronti delle finalità già previste a legislazione vigente e conseguenti esigenze di rifinanziamento.

Con riferimento al comma 8, trattandosi di una nuova finalizzazione di risorse già previste a bilancio, verificata la disponibilità delle risorse stanziare per il 2023¹³, andrebbe confermato che le predette risorse siano libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante anche per il 2024 e il 2025 e che il loro utilizzo non rechi pregiudizi alle finalità già previste a legislazione vigente.

Non si formulano osservazioni, relativamente agli oneri recati dal comma 9-*bis* considerato che il medesimo onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Articolo 12-bis **(Interventi urgenti in aree con soprassuoli boschivi)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, esenta gli interventi urgenti di sistemazione delle aree in cui erano presenti soprassuoli boschivi, danneggiate da movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, dall'autorizzazione prevista dall'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 12-ter **(Verifiche antimafia)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che, fino al 31 dicembre 2023, alle richieste per l'erogazione di benefici economici a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 si applichi la procedura prevista dal comma 3 dell'art. 92 del

¹² Si segnala che l'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 ha previsto l'accesso alle misure di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004 alle imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi da maggio 2022 e ha, a tal fine, incrementato la dotazione del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori", di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo, di 200 milioni di euro per il 2022.

¹³ L'articolo 1, comma 438, della legge di bilancio 2023 individua le finalità che si intendono perseguire con il sopraindicato "Fondo per l'innovazione in agricoltura", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Da una interrogazione effettuata sulla banca dati della RGS risulta per l'esercizio finanziario 2023 una disponibilità di 75 milioni di euro.

d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia) che prevede la possibilità di procedere anche in assenza dell'informazione antimafia. L'eccezione si applica ai soli procedimenti avviati su istanza di parte.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13 ***(Interventi urgenti in materia sanitaria)***

Il comma 1, al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all'allegato 1 del presente decreto, autorizza un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge n. 234 del 2021, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni (quindi quelle estranee alla Deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 15 del 20 gennaio 2020)). I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2 stabilisce che i crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge n. 244 del 2007, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge n. 3 del 2018, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

Il comma 3 dispone che fino al 31 agosto 2023 e nei comuni di cui all'allegato 1 l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento(UE) 2016/429, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 134 del 2022, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

Il comma 4 esclude fino al 31 agosto 2023 l'applicazione, per gli adempimenti di cui al comma 3, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, delle sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

Il comma 5 conferma l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e per tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

La RT fa presente che con la citata deliberazione CIPE n. 51 del 2019 sono state ripartite le risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 145 del 2018, e sulle risorse residue di cui all'articolo 2, comma 69, della legge n. 191 del 2009, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed

ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988, come di seguito riportato:

4 miliardi di euro, ripartiti ed assegnati alle regioni;

60 milioni, accantonati per la realizzazione di 6 Centri di eccellenza per sviluppare una rete nazionale in grado di effettuare attività di ricerca, produzione e trattamento del paziente affetto da patologie tumorali eleggibili alla terapia genica CAR T- Cell;

635 milioni, comprensivi di 80 milioni di euro finalizzati all'installazione di sistemi di videosorveglianza (art. 5-*septies*, D.L. n. 32/2019) e di 82,164 milioni destinati alla Regione Calabria (art. 6, comma 5, D.L. n. 35/2019), accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute.

A valere sulla quota di riserva per interventi urgenti, pari a 635 milioni, residua un importo pari a quasi 60 milioni di euro, in quanto ad oggi sono state destinate risorse complessivamente pari a poco più di 575 milioni.

L'articolo 1, comma 263, della legge n. 234 del 2021, stabilisce che *“ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio dello Stato...”*.

Successivamente, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 luglio 2022, sono state ripartite le risorse complessive, pari a 2 miliardi, a valere sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, appena riportato, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, come di seguito riportato:

1,9 miliardi di euro sono ripartiti e assegnati alle regioni, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per l'anno 2021, al netto delle quote relative alle province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009.

100 milioni vengono accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Premesso quanto sopra si riporta un prospetto di sintesi delle risorse disponibili:

	Importo
Residuo delle risorse di cui all'art. 2, punto c) della deliberazione CIPE n. 51/2019	59.956.692,56
Residuo delle risorse a valere sul DM del 20 luglio 2022	100.000.000,00
Risorse a disposizione	159.956.692,56

Da quanto sopra emerge, pertanto, che il contributo di 8 milioni di euro trova la sua fonte di copertura nelle disponibilità finanziarie recate dalle disposizioni suddette.

La RT afferma poi che il comma 2, limitandosi a considerare parzialmente assolto l'obbligo formativo per i professionisti sanitari previsto dalla normativa vigente, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 3, 4 e 5 intervengono per rivedere, sino al 31 agosto 2023, la tempistica delle misure prescritte dal decreto legislativo n. 134 del 2022 in materia di identificazione e registrazione da parte degli operatori che gestiscono stabilimenti in cui sono presenti animali. Dopo aver illustrato le suddette disposizioni, la RT ne evidenzia il carattere ordinamentale e, pertanto, esclude che esse comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 14

(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall'alluvione)

L'articolo reca alcune disposizioni volte ad assicurare il ripristino e la tutela del patrimonio culturale situato nelle aree colpite dall'alluvione.

In particolare, il comma 1 incrementa di 1 euro, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. A tal fine, esso rinvia espressamente all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004).

Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo destinato al finanziamento: a) di interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali sopra indicati; b) di attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli stessi eventi alluvionali, anche attraverso la società *in house* del Ministero della cultura «Ales – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»; c) di misure di sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali.

Il comma 3 dispone la riassegnazione, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, della maggiorazione prevista dal comma 1, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui al comma 2. Esso autorizza quindi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La RT sottolinea che al fine di fronteggiare le difficoltà finanziarie ed operative conseguenti alla situazione emergenziale verificatasi a seguito degli eventi alluvionali, l'articolo prevede che il costo dei biglietti di ingresso dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sia incrementato di euro 1.

La suddetta maggiorazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito Fondo istituito presso il Ministero della cultura.

La relazione precisa che nell'anno 2022, secondo i dati provvisori in possesso del Ministero della cultura, il numero dei visitatori paganti è stato di 5.459.497,00. Frazionato per tre mesi (durata applicativa della maggiorazione prevista dalla norma), si presume di introitare, nel periodo di riferimento, quale maggiorazione, circa € 1.400.000.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur essendo indicato solo un anno, la quantificazione appare prudentiale non tenendo conto di possibili incrementi stagionali legati al turismo estivo.

Venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto sui Saldi di finanza pubblica, posto che il prospetto non mostra effetti, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al fatto che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, saranno destinate alla spesa, attraverso la riassegnazione al citato Fondo, nel corso del medesimo anno 2023, al fine di escludere eventuali effetti differiti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi successivi¹⁴. La spendibilità nel 2023 non appare di facile realizzazione considerato che solo dopo il 15 settembre si conoscerà l'ammontare delle risorse disponibili e che gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio danneggiato, in quanto di natura capitale, dovrebbero richiedere tempi più ampi. Si segnala peraltro che il decreto ministeriale attuativo previsto al comma 4 non risulta adottato¹⁵.

¹⁴ Il rappresentante del Governo durante l'esame in prima lettura si è limitato ad affermare che "le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno 2023, per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469." Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, 12 luglio 2023.

¹⁵ Cfr. <https://www.programmagoverno.gov.it/ricerca-provvedimenti/customDettaglioProvvedimento/?id=154590> consultato il 25 luglio 2023.

Articolo 15

(Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari)

Il comma 1 consente alle PP.AA., per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, di provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le PP.AA. e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la remunerazione dei servizi continua ad essere disposta nei limiti delle risorse programmate dalle medesime pubbliche amministrazioni, nella misura definita negli accordi contrattuali o nelle convenzioni in essere.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, mentre non si hanno osservazioni con riferimento alla remunerazione dei servizi sanitari erogati dalle strutture sanitarie private accreditate, atteso che la norma prevede a garanzia dell'equilibrio economico del SSR il rispetto dei limiti del *budget* assegnato per l'anno 2023, si osserva che la remunerazione dei servizi educativi, socioassistenziali, socio-sanitari erogati dagli enti gestori privati, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, sulla base delle prestazioni erogate nel mese di aprile 2023, solleva due questioni su cui sarebbe opportuno un approfondimento. La prima attiene alla necessità di un successivo recupero delle prestazioni non erogate nei tre mesi in questione, con maggiori oneri nella seconda parte dell'anno, che non sarebbero compensati dai risparmi nel trimestre considerato, giacché per esso è appunto prevista una remunerazione standard. La seconda scaturisce dalla possibilità che il pagamento delle prestazioni non erogate nel trimestre sulla base di una singola, precedente mensilità (aprile) corrisponda ad importi superiori a quelli che sarebbero stati erogati in assenza dell'emergenza, soprattutto per quanto attiene ai servizi educativi, verosimilmente più ridotti nel periodo estivo. Sul punto si ricorda che il Governo si è limitato ad assicurare che le disposizioni di cui all'articolo 15, che prevedono la remunerazione dei servizi non erogati in favore degli enti privati gestori di servizi educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, al pari di quanto previsto con riferimento ai servizi sanitari, saranno attuate nel rispetto dei limiti delle risorse a tal fine

programmate per l'anno 2023, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica¹⁶, senza tuttavia procedere ad integrazioni normative in tal senso.

Articolo 16

(Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree colpite dall'alluvione)

L'articolo reca norme finalizzate ad assicurare il ripristino della funzionalità delle infrastrutture sportive dislocate nei territori colpiti dall'alluvione.

In particolare, il comma 1 destina una quota del Fondo «Sport e Periferie», pari a 5 milioni di euro nel 2023, al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il comma 2 prevede l'emanazione di un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate. Il piano è emanato con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate. I predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.A.¹⁷, con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia che la disposizione prevede, al comma 1, al fine di consentire il celere ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, che una quota del Fondo “Sport e Periferie” pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023 sia destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate.

Viene inoltre previsto, al comma 2, che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, sia emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al medesimo comma 1, e che gli stessi siano monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il CUP, con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Si prevede

¹⁶ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 12 luglio 2023, pagina 92.

¹⁷ Si segnala che tale entità societaria, società in house del ministero dell'economia e delle finanze, nel 2020 è stata già chiamata ad amministrare dal Governo, nell'ambito della apposita gestione “separata”, risorse per un ammontare complessivo 168,2 mln proprio a valere del fondo “Sport e Periferie”. Cfr. Corte dei conti, Sezione controllo enti, Determinazione n. 89 del 2022, Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società “Sport e Salute Spa”, pagine 29-30 e 50.

infine che, ai fini attuativi, l’Autorità politica delegata in materia di sport si avvalga anche di Sport e salute S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Fondo sport e periferie per l’anno 2023 ha una capienza pari ad euro 85.786,745,00; ad oggi non è stato ancora emanato il decreto previsto dall’articolo 1, comma 182, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, pertanto sussiste la possibilità di destinare la parte delle risorse alle finalità previste al comma 1. Per quanto riguarda le attività di Sport e Salute, esse sono regolate attraverso la stipula di convenzioni di assistenza tecnica all’interno del medesimo fondo Sport e Periferie, senza necessità di ulteriori stanziamenti di risorse.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare, posto che si provvede alla mera finalizzazione di quota parte delle risorse che sono già previste ai sensi della legislazione a valere del Fondo “sport e periferie” iscritto nel bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri per il 2023¹⁸, in considerazione degli elementi informativi forniti dalla RT e del fatto al momento non è stato ancora emanato il DPCM di cui all’articolo 1, comma 182, della L. 160/2019 con cui si dovrà provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del Fondo medesimo.

Articolo 17

(Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti)

Il comma 1, al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021.

¹⁸ Capitolo 937 del bilancio della PCM che reca una previsione di spesa di 89,3 milioni di euro annui per il triennio 2023/2025.

La RT chiarisce che le risorse mirano a sostenere il rilancio delle attività produttive del comparto *de quo*, nonché a garantire il ristoro dei danni subiti dalle stesse, sia da un punto di vista materiale, sia in previsione del mancato guadagno a causa dell'interruzione forzata delle attività.

Le risorse stanziare, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, sono state ritenute congrue, per avviare tali ristori e sostegni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
1	Istituzione fondo da destinare al sostegno delle attività turistico-ricettive (ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico) e della ristorazione delle Regioni Emilia-Romagna e Marche	s c	10			
3	Riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'art. 1, c. 366, della L.234/2021	s c	-10			

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, peraltro ritenuto dalla RT congruo rispetto alle finalità perseguite, sia pur senza elementi a supporto di tale asserzione, e che il Fondo utilizzato a copertura, iscritto sul capitolo 2025 dello stato di previsione del Ministero del turismo, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della RGS, reca per l'anno 2023 una disponibilità residua pari a circa 135,8 milioni di euro e persegue inoltre finalità coerenti con quelle indicate nel presente articolo.

Articolo 17-bis

(Misure compensative in materia di prevenzione incendi a sostegno delle attività economiche)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura¹⁹ e reca disposizioni ordinamentali volte ad assicurare la prevenzione degli incendi nei territori colpiti dall'alluvione.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, insediate nei territori dei comuni di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e i cui impianti e sistemi di sicurezza antincendio siano stati danneggiati in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche del mese di maggio 2023, i responsabili delle attività medesime, purché in regola con gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del citato regolamento, adottino idonee misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio aggiuntivo di incendio.

Il comma 2 precisa che l'idoneità delle misure di cui al comma 1, in relazione al maggior rischio di incendio nell'attività, deve risultare da apposita attestazione, rilasciata da un professionista antincendio

¹⁹ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 18 luglio 2023, pagina 106.

come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2012. L'attestazione e la documentazione sono rese disponibili per i controlli di competenza degli organi ispettivi.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni si applicano dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.

La RT evidenzia che la disposizione prevede la possibilità, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i cui impianti di sicurezza ed antincendio siano stati danneggiati dalle avverse condizioni meteorologiche del maggio 2023, purché in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del medesimo decreto, di proseguire l'esercizio dell'attività mediante l'adozione di misure di sicurezza equivalenti atte a compensare il rischio di incendio aggiuntivo.

Rileva che l'idoneità di dette misure equivalenti è attestata da un professionista antincendio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012 e resa disponibile in caso di eventuale controllo.

Conferma, infine, che la disposizione si applica per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 gennaio 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 18 ***(Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali)***

Il comma 1 incrementa di 200 milioni per l'anno 2023 il Fondo per le emergenze nazionali di cui articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 per l'esecuzione di interventi emergenziali nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il comma 2 dispone che per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del codice della protezione civile, da eseguire nei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, si provvede con le modalità e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'art. 12-*bis*, del decreto-legge n. 176, per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre e del 19 ottobre 2022, riferito a parte delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni della parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del Codice della protezione civile. L'art. 1, comma 730, della legge n. 197/2022, con riferimento al medesimo stato di emergenza relativo ai suddetti territori delle Marche, ad integrazione delle risorse

già assegnate, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione di ulteriori interventi.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 22.

La RT, in merito al comma 1, afferma che le attuali disponibilità di tale fondo non consentono di fare fronte alle conseguenze degli eventi in esame, il cui impatto, in relazione ai territori oggetto delle deliberazioni del 4 e del 23 maggio 2023, è in fase quantificazione e che si stima possa essere fronteggiato, sulla base delle informazioni disponibili, con una disponibilità di 200 milioni di euro necessari per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 25, comma 2, del Codice: interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, interventi per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per la gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, prime misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea, nonché prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità. Nell'ambito di tali risorse, si potrà, altresì, provvedere ad avviare l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e scongiurare il rischio di una risposta operativa insufficiente nell'eventualità di ulteriori esigenze che potrebbero verificarsi nei prossimi mesi.

Relativamente al comma 2, che al fine di consentire l'utilizzo delle risorse già stanziata a legislazione vigente per l'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Marche a partire dal giorno 15 settembre 2022, amplia il perimetro di applicazione delle disposizioni previste a legislazione vigente e delle relative autorizzazioni di spesa, facendo riferimento alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ulteriori rispetto a quella assunta il 19 ottobre 2022, la RT evidenzia che a seguito di ulteriori verifiche istruttorie, è emerso infatti che, a partire dal giorno 15 settembre 2022, anche il territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

La disposizione consente, dunque, di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, permettendo di destinare le risorse disponibili a legislazione vigente (di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197), con le modalità ivi previste, a tutti gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 da eseguire nei territori delle

Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, nel rispetto delle stesse modalità procedurali previste dalle previsioni richiamate.

Per la RT il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, permettendo di utilizzare risorse già stanziare, per le quali è stato già previsto il trasferimento nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato (artt. 12-*bis* D.L. 18 novembre 2022, n. 176 cit. e 1, comma 730, L. 29 dicembre 2022, n. 197), per l’attuazione di ulteriori interventi di protezione civile (di cui all’articolo 25, comma 2, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), sempre in relazione agli stessi eventi calamitosi, ma con riguardo ad un più esteso ambito territoriale.

Con riferimento al comma 3 la RT si limita a descrivere la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
1	Rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali, di cui all'art. 44 del DLgs 1/2018	S k	200,0			

Al riguardo, in merito all’estensione dell’ambito territoriale delle zone marchigiane colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 e oggetto degli interventi di protezione civile già finanziati a legislazione vigente, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe fornita una quantificazione degli interventi necessari per i nuovi territori citati dalla RT e chiarito se le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato risultano idonee con riguardo al maggior ambito territoriale di intervento.

Nulla da osservare relativamente all’incremento di 200 milioni per l’anno 2023 del Fondo per le emergenze nazionali, trattandosi di un onere limitato all’entità dello stanziamento.

Articolo 19

(Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

Il comma 1 prevede l’applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni di cui all’articolo 140 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice degli appalti), in materia di procedure di somma urgenza, in caso di somma urgenza relativa all’immediata esecuzione di lavori o all’immediata acquisizione di servizi e forniture necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

Il comma 2 prevede altresì, sempre a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, che alle procedure emergenziali di protezione civile ivi indicate, si applichino le disposizioni in materia di

protezione civile di cui ai commi 6, 7 e 11 del citato articolo 140 al nuovo codice dei contratti pubblici, che introducono puntuali misure acceleratorie e derogatorie (di natura semplificativa) alle disposizioni ordinarie in materia di programmazione, svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e individuazione del responsabile unico del procedimento.

Il comma *2-bis*, inserito dalla Camera dei deputati, concede ai comuni indicati nell'allegato 1 nonché alle relative unioni di comuni, province e città metropolitane la facoltà di adottare il provvedimento di riconoscimento delle spese per i lavori pubblici di somma urgenza, previsto dall'articolo 191, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, entro centocinquanta giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta anziché entro i 30 giorni previsti dalla norma citata, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

La RT, afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20

(Proroga di termini per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

La norma prevede, per i comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'allegato 1, la proroga dei seguenti termini:

- entro il 31 luglio 2023 la certificazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio del sociale, degli asili nido e del trasporto studenti con disabilità, attraverso la compilazione nel portale SOSE delle schede di monitoraggio;
- entro il 31 luglio 2023 la certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- entro il 30 giugno 2023 l'approvazione del rendiconto 2022;
- entro il 31 luglio 2023 la trasmissione dei dati contabili del rendiconto 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche.

Il comma *4-bis*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che il Ministero dell'interno sia autorizzato, per l'anno 2023, ad erogare in un'unica soluzione, in favore dei comuni di cui all'allegato 1, le risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012.

Il comma *4-ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, consente, per l'anno 2023, ai comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane di poter utilizzare la quota libera dell'avanzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267²⁰.

²⁰ Tale disposizione dispone che la quota libera dell'avanzo di amministrazione, può essere utilizzata, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;

Il comma 4-*quater* introdotto dalla Camera dei deputati, consente, per l'anno 2023, ai comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane di poter utilizzare l'avanzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267²¹.

I commi da 4-*quinquies* a 4-*octies*, inseriti dalla Camera dei deputati, prorogano per i comuni colpiti dai recenti eventi alluvionali e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane i seguenti termini:

- dal 31 luglio al 30 settembre il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del TUEL che prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le misure necessarie;
- dal 30 settembre al 31 dicembre il termine di cui all'articolo 151, comma 8, del TUEL che stabilisce che entro il 30 settembre l'ente approvi il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate;
- dal 31 luglio al 15 novembre il termine di cui all'articolo 170, comma 1, del TUEL che prevede, tra l'altro, che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni;
- di 60 giorni il termine di cui all'articolo 233, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede, tra l'altro, che l'ente locale trasmetta alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto il conto di gestione reso da determinati soggetti quali l'economista, il consegnatario di beni e il tesoriere;
- di 60 giorni il termine di cui all'articolo 139, comma 1, del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo n. 174 del 2016, che prevede che gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

La RT, riferita ai commi da 1 a 4 afferma che la norma, di carattere ordinamentale, non determina effetti finanziari.

In merito al comma 4-*bis*, afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le risorse sono già disponibili negli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riferimento ai commi 4-*ter* e 4-*quater* che consentono agli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali di utilizzare, rispettivamente, la quota libera dell'avanzo di amministrazione e l'avanzo di amministrazione non vincolato in deroga ai corrispondenti vincoli stabiliti dall'articolo 187, commi 2 e 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha affermato che le predette disposizioni non pregiudicano la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti interessati.

-
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
 - per l'estinzione anticipata dei prestiti.

²¹ Tale disposizione prevede che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito ai commi da 1 a 4, atteso il carattere ordinamentale delle proroghe, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 4-*bis*, non si formulano osservazioni, circa l'erogazione in un'unica soluzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, nel presupposto che a legislazione vigente sia scontata l'erogazione delle predette risorse entro l'anno 2023.

Relativamente al comma 4-*ter* e all'utilizzo delle quota libera dell'avanzo, considerato che in disposizioni simili (articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020) non erano stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica ma era stato previsto espressamente di mantenere le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che l'utilizzo della quota libera dell'avanzo non pregiudichi le predette priorità.

Per ciò che concerne il comma 4-*quater* che consente l'utilizzo dell'avanzo non vincolato in deroga all'articolo 187, comma 3-*bis*, del TUEL, si osserva che tale ultima disposizione vieta l'utilizzo dell'avanzo non vincolato se l'ente è in anticipazione di tesoreria (art. 222 del TUEL), o stia utilizzando entrate a destinazione vincolata per finanziare spesa corrente (art. 195 del TUEL). Pur alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e atteso dunque che il predetto articolo 187, comma 3-*bis*, del TUEL è finalizzato a limitare l'uso dell'avanzo non vincolato in presenza di situazione di carenza di liquidità e particolari situazioni di equilibrio di bilancio, andrebbero forniti maggiori chiarimenti al fine di dimostrare l'assenza di pregiudizi nei confronti degli equilibri di bilancio degli enti interessati e, di conseguenza, sui saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare, sui restanti commi.

CAPO I-*bis*

PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 20-*bis* **(Ambito di applicazione)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati e che riprende l'articolo 1 del DL 88/2023, stabilisce che le disposizioni al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1.

Le disposizioni in esame possono applicarsi, altresì, ad altri territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023,

n. 61, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 5, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalità diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023. Si prevede altresì che il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter, sentite le Regioni interessate, previo raccordo con le Amministrazioni centrali competenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, trasmetta al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare un elenco aggiornato dei comuni nei quali si sono verificati allagamenti, frane o particolari esigenze di assistenza e soccorso, che presentino un nesso di causalità diretta con l'evento di cui all'articolo 20-bis, anche ai fini delle eventuali valutazioni in ordine all'estensione dell'elenco di cui all'allegato 1.

Rimangono ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20-ter **(Commissario straordinario alla ricostruzione)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura in commissione referente con un emendamento del Governo²² e reca ai commi 1-11 norme inerenti l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione di risorse umane e strumentali, ivi incluse quelle finanziarie, per l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio del commissariato della ricostruzione dei territori alluvionati.

In particolare, il comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione per le aree interessate dall'alluvione del maggio 2023, che resta in carica sino al 30 giugno 2024. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011 (il compenso è determinato in una parte fissa e in una parte variabile che non possono, rispettivamente, superare 50 mila euro annui). Fermo restando il limite massimo retributivo previsto dalla normativa vigente nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle medesime amministrazioni pubbliche, in aggiunta al suddetto compenso, conserva il trattamento economico, fisso e continuativo, e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

Il comma 2 dispone la costituzione di una struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni sino alla data di cessazione del relativo incarico. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvederà alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dagli articoli

²² Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2023, pagina 76. L'articolo contiene disposizioni analoghe a quelle dell'articolo 3 del DL 88/2023.

da 20-*bis* a 20-duodecies. La predetta struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

Il comma 3 stabilisce che entro il 5 agosto 2023, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provveda alla disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al presente articolo nonché delle relative risorse finanziarie. Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 4 prevede che alla struttura di supporto sia assegnato personale dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, nel limite di n. 60 unità. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto o altra posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. È previsto che per il personale militare assegnato alla struttura di supporto sia consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico, riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Si prevede che con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Nei limiti di spesa di cui al comma 6 è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse.

Il comma 5 dispone che la struttura di supporto possa avvalersi altresì di un massimo di n.5 esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. È inoltre stabilito che agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 6 del presente articolo in materia di limiti di spesa, spetteranno compensi onnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000.

Il comma 6 prevede che per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il comma 7, alle lettere a) - f) prevede le funzioni del commissario straordinario. In particolare è stabilito che esso: opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dagli articoli da 20-*bis* a 20-duodecies con gli interventi di rispettiva competenza (lettera a); definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*octies*, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e) (lettera b); provvede, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera e), a disporre: al n.1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1, e 20-*octies*, comma 1, la ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate; al n.2) al coordinamento degli interventi

di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi; al n.3) al coordinamento volto alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo (lettera c); alla informazione periodica, con cadenza almeno semestrale, alla Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater, in merito allo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (lettera d); alla gestione della contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità di ricostruzione e di funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2, come rispettivamente finanziate (lettera e); ad assicurare l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 20-quater (lettera f).

Il comma 8 stabilisce che per l'esercizio delle citate funzioni il Commissario straordinario possa avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni e che per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo sia autorizzata la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023. È poi previsto che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7, il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, previa intesa con le regioni interessate. Si prevede poi che le ordinanze possano disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Si prevede infine che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Il comma 9 dispone che il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvalga dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. È stabilito che i presidenti delle regioni interessate, in qualità di sub-commissari, operino in stretto raccordo con il Commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 e che ai sub-commissari non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 10 stabilisce che le risorse di cui ai commi 6 e 8, siano trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-quinquies, comma 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- alla lettera a) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico giustizia, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri predisposto nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, la riduzione dell'importo di cui al primo periodo è ripartita in parti uguali tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno;

- alla lettera b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le spese indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 11 stabilisce infine che al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nel coordinamento degli interventi di cui agli articoli da 20-*bis* a 20-*duodecies* pianificati e non ancora ultimati e nella titolarità della contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 20-*quinquies*, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

La RT ribadisce il contenuto delle norme e afferma quanto segue. In merito al comma 1, rammenta che il trattamento economico del commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche è costituito, in parte, da una componente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso, continuativo e accessorio) in godimento e, in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fermi rimanendo i limiti retributivi di legge.

I maggiori oneri discendenti, come sopra esposto, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, sono quantificati in un importo massimo di 100.000 euro a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione pari a 32.700 euro per un totale di 132.700 euro (per la parte fissa e per quella variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi) per 12 mesi.

Si precisa che tali importi trovano copertura, per gli anni 2023 e 2024, nelle risorse, pari a euro 5.000.000, di cui al comma 6.

Quanto al comma 2, rileva che la disposizione si limita a regolare il procedimento di costituzione di un organo amministrativo, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 3 afferma che la norma possiede natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 4, l'onere massimo complessivo di spesa per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ipotizzando che le 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto siano tutte militari, è stimato in euro 864.000, assumendo prudenzialmente un accessorio pari a circa il doppio di quello previsto per il personale civile.

In particolare, evidenzia che a tal fine si ipotizza prudenzialmente un onere mensile pro capite massimo di euro 2.400, per un onere mensile riferito alle 60 unità di euro 144.000. Ciascun esercizio finanziario previsto dalla norma (2023 e 2024) è interessato della corresponsione del suddetto trattamento per 6 mensilità ciascuno.

Le ulteriori spese della struttura di supporto sono riferite a:

- oneri di missione relativi al personale impiegato nella struttura di supporto;
- spese generali correlate al funzionamento della struttura di supporto;
- compensi degli esperti.

La quantificazione degli oneri di missione tiene conto: di un impiego di circa il 15% della forza organica della struttura per una settimana al mese e del ristoro degli oneri

di spesa sostenuti per le spese di viaggio, spese relative al vitto ed alloggio ed indennità di missione. Per quanto precede, la spesa mensile presunta in ragione del 15% della forza è quantificata in euro $2.500 \times 10 =$ euro 25.000 al mese. La spesa presunta per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è di euro 150.000.

L'importo complessivo delle spese della struttura di supporto (sintetizzato nella tabella che segue) ivi incluso il compenso del Commissario, è stimato in euro 5.000.000 per ciascun anno del biennio 2023-2024 ed è coperto dallo stanziamento di cui al comma 6.

	Onere per esercizio finanziario
Oneri di missione	150.000
Esperti	75.000
Spese generali	3.844.650
Compenso Commissario	66.350
Accessorio personale	864.000
Totale	5.000.000

In merito al comma 7 riferisce che le relative disposizioni delineano le competenze del Commissario straordinario alla ricostruzione, nel limite delle disponibilità nella contabilità speciale a lui intestata e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 8, rileva che la norma consente l'avvalimento in via convenzionale da parte del Commissario straordinario di altre amministrazioni pubbliche.

La disposizione determina eventuali nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stimati prudenzialmente pari a euro 11.000.000 e tiene conto del lavoro straordinario effettuato da un contingente di circa n. 80 unità di personale, nei limiti annui di 750 ore, e del potenziale avvalimento di una apposita Task Force stimata in circa 600 unità.

Sul comma 10, certifica che la disposizione riveste carattere procedurale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori/minori spese correnti per il biennio 2023/2024, come segue:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti												
Spese di funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario (comma 6)	5	5			5	5			5	5		
Risorse destinate alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario (comma 8)	11				11				11			
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo unico giustizia (comma 10, lett. a))	16				16				16			
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 10, lett. b))		5				5				5		

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1 premesso che la norma, in relazione alle nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione per le aree interessate dall'alluvione del maggio 2023 (con incarico fino al 30 giugno 2024), prevede il riconoscimento di un compenso annuo di euro 100.000 che, qualora sia un dipendente pubblico, fermo restando il limite massimo retributivo previsto nelle pubbliche amministrazioni, si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento da parte dello stesso presso l'amministrazione di appartenenza, andrebbe acquisita conferma della correttezza dell'interpretazione fornita dalla RT per cui i compensi previsti dal DL 98/2011 non costituirebbero il limite da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e contributive e pertanto il lordo Stato sarebbe pari a euro 132.700²³.

Inoltre, venendo anche ai commi 2- 5, circa la ivi prevista costituzione di una struttura di supporto al Commissario, per cui è prevista l'assegnazione, fino ad un massimo di n.60 unità, di personale di altre pubbliche amministrazioni, ivi prevedendosi, altresì, per il personale militare eventualmente assegnato il riconoscimento allo stesso di un trattamento accessorio aggiuntivo a carico della gestione commissariale, nonché nella previsione di un contingente massimo di 5 esperti o consulenti, anche esterni alla pubblica amministrazione, per cui è previsto con compenso onnicomprensivo complessivo non superiore a euro 150.000 annui lordi, si segnala che il comma 6 autorizza la spesa complessiva, da intendersi quale tetto massimo di spesa, di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per cui la RT reca un prospetto di sintesi.

Preliminarmente, si segnala che anche in presenza di attivazioni di posizioni di "comando" o distacco, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità dell'attivazione degli istituti di "comando" o distacco a valere dei fabbisogni organici delle Amministrazioni di appartenenza.

²³ Il comma 3 dell'articolo 15 del D.L. 98/2011 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 del medesimo è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. È stabilito che la violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

Sul punto, va evidenziato che gli elementi forniti dalla RT andrebbero opportunamente completati da ulteriori informazioni concernenti i criteri e parametri considerati nella stima degli oneri, anche al fine di consentire una valutazione in merito alla piena congruità delle risorse ivi previste.

In tal senso, pur considerando l'autorizzazione di spesa *ad hoc* complessiva è da intendersi quale limite massimo, si rileva l'esigenza di fare chiarezza sui fattori di spesa considerati.

La RT ipotizza, infatti, che le 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto siano tutte militari, quantificando un onere complessivo pari a 864.000 euro di cui non sono esposti però i parametri di determinazione della spesa, ed assumendo prudenzialmente un t.e. accessorio pari a circa il doppio di quello previsto per il personale civile.

Inoltre, anche in merito alla quantificazione degli oneri di missione, andrebbe chiarita la modalità di determinazione della percentuale del 15% della forza organica della struttura per una settimana al mese e dell'ammontare delle spese pari a euro 2.500 pro capite.

Inoltre, si rileva l'opportunità di acquisire i parametri sottostanti la stima della spesa anche per la componente "*Spese generali*" degli oneri relativi alla Struttura di supporto, che la RT indica in complessivi euro 3.844.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Anche in ordine agli oneri per avvalimento di altre amministrazioni (comma 8), la RT si limita a riferire che il lavoro straordinario sarà effettuato da un contingente di circa n. 80 unità di personale, nei limiti annui di 750 ore senza indicare l'importo orario della prestazione di lavoro straordinario e che, inoltre, verrà utilizzata un'apposita *Task Force*, stimata di circa 600 unità, in merito alla quale non vengono precisate le modalità del relativo impiego, né i criteri considerati nella stima del fabbisogno.

In merito alle coperture previste dal comma 10, in riferimento agli oneri relativi al 2023, per quanto disposto dalla lettera a) del comma 10, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del Fondo Unico Giustizia, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse ai fini della copertura dei fabbisogni previsti dalla normativa vigente²⁴, tenuto conto della peculiare disciplina che ne regola la distribuzione²⁵.

²⁴ Va evidenziato che le risorse di cui si prevede la riduzione in conseguenza di provvedimenti di sequestro penale o amministrativo, presenti su conti correnti o depositi a risparmio, costituiscono le cosiddette risorse "liquide" del Fondo. Il comma 7-bis dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 143 del 2008 prevede comunque la possibilità, in caso di urgenti necessità dei Ministeri dell'interno e della giustizia, di modificare la misura percentuale della riassegnazione di risorse prevista dalla normativa vigente. Al riguardo, si rileva infatti che i decreti del Presidente della Repubblica finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49 per cento ciascuno al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia e del restante 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.

²⁵ Sul punto, secondo quanto previsto dal citato articolo 2, comma 7, lettere da a) a c), del decreto-legge n. 143 del 2008, e dal relativo provvedimento di attuazione, una parte delle predette risorse è infatti riassegnata, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e nel rispetto delle quote annualmente stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non inferiore a un terzo ciascuno, al

Ad ogni modo, dai dati riportati nel sito *internet* del Fondo unico giustizia, al 30 giugno 2023 le risorse “liquide” in esso allocate ammontano a circa 2,8 miliardi di euro, di cui circa 2,44 miliardi complessivamente versati all’entrata del bilancio dello Stato dal 2009, primo anno di operatività del Fondo stesso.

Quindi, con riferimento alla copertura degli oneri relativi al 2024, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b) del comma 10, per cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità a valere del citato fondo, in considerazione delle specifiche finalizzazioni previste ai sensi della legislazione vigente, nonché rassicurazioni in merito all’adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa già programmati a carico degli stessi stanziamenti²⁶.

Articolo 20-quater

(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

L’articolo, inserito nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura²⁷, prevede l’istituzione della Cabina di coordinamento degli interventi posta in affiancamento del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dall’alluvione.

In particolare, il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori di cui all’articolo 20-*bis*. E’ previsto che questa operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario, che la presiede, dal Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni interessate e dai sindaci metropolitani interessati, da un rappresentante delle province interessate designato dall’Unione province d’Italia e da un rappresentante dei comuni interessati designato dall’Associazione nazionale comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento istituita ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 2 stabilisce che possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Il comma 3 dispone che la Cabina di coordinamento coadiuvi il Commissario straordinario nei seguenti compiti: nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all’articolo 20-*ter*, comma 3; nel monitoraggio dello stato di avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi del Dipartimento della

Ministero dell’interno, per lo svolgimento delle attività relative alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Ministero della giustizia, per il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e all’entrata del bilancio dello Stato, cui restano conseguentemente acquisite.

²⁶ La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili (capitolo 3076 dello stato di previsione del Mef) per l’anno 2024 è di circa 140,7 milioni di euro,

²⁷ Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 19 luglio 2023, pagina 76. L’articolo riproduce il contenuto dell’articolo 3 del DL 88/2023.

Ragioneria generale dello Stato; nella definizione dei criteri per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria.

La RT ribadisce il contenuto della norma precisando che ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati, con la conseguenza che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle funzioni della Cabina di coordinamento (comma 3), la relazione tecnica riferisce che tale disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma prevede che la Cabina di coordinamento operi comunque senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, e che a tal fine è espressamente esclusa la corresponsione ai componenti della stessa di emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati, pur considerando quanto affermato dalla RT, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi di valutazione atti a comprovare la piena neutralità finanziaria della sua istituzione, con specifico riferimento alle strutture tecniche e amministrative che saranno chiamate a supportarne l'attività.

Articolo 20-quinquies ***(Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, al comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 stabilisce che al predetto Fondo affluiscono ulteriori 1.500 milioni di euro, rivenienti dalla riassegnazione delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 1.391.503.011 euro e dalle risorse rinvenienti dalle riduzioni di cui al comma 7, per l'importo di 108.496.989 euro.

Il comma 3 prevede che le somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-*bis*, sono revocate rispetto alle finalità indicate rispettivamente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 e, mediante apposita variazione di bilancio in conto residui, sono iscritte nei Fondi da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, pari a 300.000.000 di euro per l'anno 2023, 450.000.000 di euro per l'anno 2024 e a 641.503.011 di euro per l'anno 2025.

Il comma 4 prevede l'intestazione in capo al Commissario straordinario di una apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1, nonché le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il comma 5 prevede che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 4, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

Il comma 6 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante la corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 108.496.989 euro per l'anno 2023, prevedendo la corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Si fornisce di seguito l'allegato 1-*bis*, confrontato con l'allegato 1 del DL 88/2023 che aveva disposto le iniziali riduzioni di somme:

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importi in euro	Percentuale sul totale	Testo D.L. n. 88
Ministero dell'economia e delle finanze	20.1	028	Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali	450.000.000	32,34%	450.000.000
Ministero dell'economia e delle finanze	1.8	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	010	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	154.539.729	11,11%	154.539.729
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.1	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	011	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	122.994.272	8,84%	124.788.016
Ministero dell'Interno	3.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	100.367.659	7,21%	107.272.291
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	5.1	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	008	Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	79.100.000	5,68%	79.100.000
Ministero dell'Interno	3.3	007	Ordine pubblico e sicurezza	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	55.899.094	4,02%	53.903.84
Ministero dell'Interno	4.2	008	Soccorso civile	003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	55.847.516	4,01%	50.938.141 (sono cambiati anche la missione e

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importi in euro	Percentuale sul totale	Testo D.L. n. 88
								il programma) 28
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.5	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	009	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	51.772.260	3,72%	51.772.260
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.3	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	002	Autotrasporto ed intermodalità	37.000.000	2,66%	37.000.000
Ministero dell'economia e delle finanze	1.2	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	003	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	33.474.670	2,41%	33.474.670
Ministero della Difesa	1.5	005	Difesa e sicurezza del territorio	006	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	33.000.000	2,37%	33.000.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	1.8	004	L'Italia in Europa e nel mondo	012	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	30.204.195	2,17%	30.204.195
Ministero della giustizia	1.1	006	Giustizia	001	Amministrazione penitenziaria	26.306.678	1,89%	26.306.678
Ministero della giustizia	1.2	006	Giustizia	002	Giustizia civile e penale	24.370.755	1,75%	24.370.755
Ministero della giustizia	1.5	006	Giustizia	011	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	17.820.929	1,28%	17.820.929
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	5.2	010	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	007	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	17.000.000	1,22%	17.000.000
Ministero dell'economia e delle finanze	22.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15.750.438	1,13%	15.750.431
Ministero dell'Università e della ricerca	1.1	017	Ricerca e innovazione	022	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	15.000.000	1,08%	15.000.000
Ministero dell'economia e delle finanze	1.6	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	14.200.207	1,02%	14.200.207
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	4.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.441.094	0,75%	10.441.094

²⁸ Il DL 88/2023 prevedeva la riduzione di 50.938.141 euro delle risorse in conto residui nella missione 7 Ordine pubblico e sicurezza, programma 10 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, unità di voto 4.2

Stato di previsione	Unità di voto	Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Importi in euro	Percentuale sul totale	Testo D.L. n. 88
Ministero dell'Interno	6.2	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7.246.736	0,52%	7.246.736
Ministero dell'economia e delle finanze	5.1	007	Ordine pubblico e sicurezza	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	6.809.395	0,49%	6.809.396
Ministero dell'istruzione e del merito	1.2	022	Istruzione scolastica	008	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	5.565.312	0,40%	5.565.312
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	1.3	009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	5.000.000	0,36%	5.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.4	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	005	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.901.130	0,35%	4.901.131
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.4	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	010	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	4.134.697	0,30%	5.436.707
Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica	1.5	018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	3.937.227	0,28%	3.937.227
Ministero della Cultura	1.9	021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	015	Tutela del patrimonio culturale	3.496.679	0,25%	3.496.680
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	2.6	013	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	006	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.272.340	0,24%	176.586
Ministero dell'economia e delle finanze	1.1	029	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	001	Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità	1.000.000	0,07%	1.000.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	1.2	014	Infrastrutture pubbliche e logistica	005	Sistemi idrici e idraulici	949.999	0,07%	949.999
Ministero della giustizia	1.3	006	Giustizia	003	Giustizia minorile e di comunità	100.000	0,01%	100.000
Totale complessivo						1.391.503.011	100,00%	

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, con riguardo alle somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-*bis* annesso al presente provvedimento, di cui al comma

3, che prevede la confluenza al Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, istituito dal comma 1 del presente articolo, ha segnalato che tali somme consistono in residui di stanziamento, a valere sui quali non risultano pertanto perfezionati impegni di spesa, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Istituzione del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023	s k	500,0	300,0	200,0		500,0	300,0	200,0	
2	Ulteriori risorse al Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023	s k	108,5				108,5			
	Confluenza di ulteriori risorse al Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (per memoria)	s k	300,0	450,0	641,5		300,0	450,0	641,5	
3	Revoca e riversamento all'entrata delle somme di cui all'art. 1, c. 95, della L. 145/2018 e di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016, conservate in conto residui (per memoria)	e ext	300,0	450,0	641,5					
		s k					-300,0	-450,0	-641,5	
6	Riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, c. 7, del D.L. 50/2022	s k	-500,0	-300,0	-200,0		-500,0	-300,0	-200,0	
7	Riduzione delle risorse assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del riparto del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016	s k	-108,5				-108,5			

Al riguardo, in merito alla revoca delle somme disponibili conservate in conto residui nell'anno 2023, indicate nell'allegato 1-*bis*, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo che ha classificato tali residui come “residui di stanziamento”²⁹ e ha affermato che sui medesimi non risultano perfezionati impegni di spesa, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati, non si formulano osservazioni. In ogni caso sarebbe utile disporre di maggiori informazioni sui programmi di investimento oggetto di riduzione.

²⁹ I residui di stanziamento corrispondono a spese in conto capitale stanziate a bilancio e per le quali, alla chiusura dell'esercizio finanziario, non si è ancora perfezionato il relativo impegno.

Con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, pur se il predetto Fondo reca le necessarie disponibilità per l'anno 2023, andrebbe assicurato che anche per gli anni successivi vi siano le necessarie disponibilità e che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse³⁰.

Infine, per quanto riguarda la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, preso atto della disponibilità delle risorse individuate a copertura, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia arrecato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

CAPO I-ter
MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

SEZIONE I
RICOSTRUZIONE DEI BENI PRIVATI DANNEGGIATI

Articolo 20-sexies
(Ricostruzione privata)

Il comma 1 stabilisce che, ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario, entro tre mesi dalla nomina, provvede a:

- a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:
 1. interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi;
 2. interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura ed assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
 3. interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
- b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino e riparazione degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni per assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

³⁰ A tal fine si segnala che sul predetto Fondo possono accedere, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, gli interventi finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021.

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le regioni interessate, su proposta dei comuni, perimetrano i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

Il comma 2 chiarisce che gli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

Il comma 3 regola la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario. Tali contributi, che possono concorrere fino al 100 per cento delle spese occorrenti, comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi meteorologici nei territori di cui all'articolo 20-*bis*:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-*bis* al fine di garantirne la continuità;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-*bis*.

Il comma 4 dispone l'obbligatorietà della tracciabilità finanziaria in relazione ai contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto gli interventi previsti dagli articoli da 20-*bis* a 20-*undecies*, prevedendo, in caso di inadempimento, la revoca del contributo e la risoluzione di diritto del contratto.

Il comma 5 prevede che, al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi previsti possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

Il comma 6 provvede alla copertura finanziaria degli oneri di parte corrente di 120 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito al potere regolatorio e concessorio del Commissario straordinario di cui al comma 3, afferma che lo stesso viene esercitato nei limiti delle effettive disponibilità nella contabilità speciale allo stesso intestata. In particolare, le spese di parte corrente potranno essere attuate solo nel limite delle risorse finalizzate a tale tipologia di spesa. Ciò con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c), f), g), h) e i). La disposizione in esame, dunque, si limita a disciplinare il potere regolatorio e concessorio commissariale, senza imporre il riconoscimento di benefici economici, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 6 che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2023 per gli interventi di parte corrente di cui al presente articolo, la RT chiarisce che le risorse utilizzate a copertura per euro 120 milioni per l'anno 2023, derivanti dall'anticipo delle somme del Fondo unico di giustizia sono, state calcolate con un criterio prudenziale che tiene conto solo delle risorse ritenute "a basso rischio" di revoca successiva, ulteriormente ridotte di un'aliquota percentuale che abbatte l'ammontare complessivo potenzialmente attribuibile.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha sottolineato che, al comma 6, l'utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte della società Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico giustizia, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2023, tiene esclusivamente conto delle risorse ritenute a basso rischio di revoca successiva e non è in ogni caso suscettibile di compromettere la funzionalità dei Ministeri dell'interno e della giustizia, destinatari della riassegnazione di quota parte delle risorse intestate al predetto Fondo, dal momento che tali risorse hanno carattere aggiuntivo rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio e presentano importi variabili negli anni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno e indebitamento netto				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
3	Riconoscimento di contributi per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023	s c	120				120				
6	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse del Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, c. 23, del D.L. 112/2008, che restano acquisite all'erario	e ext	120								
		s c					-120				

Al riguardo, nel prendere atto quanto affermato dalla RT che la disposizione si limita a disciplinare il potere regolatorio e concessorio commissariale, esercitato nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, senza imporre il riconoscimento di benefici economici, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito agli oneri correlati alla struttura di supporto del Commissario straordinario, si rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 20-ter.

Infine, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura per 120 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia S.p.A., intestate al Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112³¹, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e nel segnalare che il disegno di legge di rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, in corso di esame al Senato (AS 791), prevede, sugli articoli di entrata afferenti al capitolo 2414³² dello stato di previsione dell'entrata, risorse per un ammontare pari a 201.176.404,68 euro, andrebbero fornite maggiori rassicurazioni circa l'entità delle risorse complessive intestate al Fondo unico di giustizia che si prevede saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di Equitalia Giustizia nell'esercizio finanziario 2023 in base all'articolo 2, del decreto-legge n. 143 del 2008.

³¹ Nel predetto fondo confluiscono le risorse derivanti da procedimenti giudiziari di varia natura, da provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative e dagli utili conseguiti attraverso la gestione finanziaria del Fondo stesso. L'ente gestore di tali risorse, Equitalia Giustizia Spa, è deputato ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato. Equitalia Giustizia anticipa allo Stato una percentuale delle risorse liquide sequestrate in funzione della rotatività del Fondo dovuta alla dinamica delle entrate, costituite dai sequestri, e dalle uscite per confisca e dissequestri.

³² Risorse del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143.

Articolo 20-septies
(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

Il comma 1 individua i legittimati a presentare l'istanza di concessione dei contributi per la ricostruzione privata e il contenuto della documentazione da produrre.

Il comma 2 prevede che il Comune, coinvolto nella procedura, al termine dell'istruttoria rilasci il titolo edilizio ovvero verifichi i titoli edilizi mentre la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

Il comma 3 dispone che, una volta verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'art. 20-sexies, comma 1, il Comune trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

Il comma 4 dispone che il Commissario straordinario concluda il procedimento con decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e provveda alla sua erogazione.

Il comma 5 prevede che il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, proceda con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi oggetto di contribuzione, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi siano stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi in esame prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelle indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione.

Il comma 6 demanda ad ordinanze del Commissario straordinario la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Il comma 7 stabilisce che i contributi e i benefici in esame sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza.

Il comma 8 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che i comuni provvedono ai compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, chiarisce che le disposizioni non riconoscono alcun diritto al contributo, ma regolano il procedimento da osservare per la concessione, in ipotesi riconoscibili, dei relativi contributi assumendo per l'effetto carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli oneri correlati alla struttura di supporto del Commissario straordinario, la RT rinvia a quanto osservato in relazione all'articolo 20-ter.

Parimenti, con riferimento agli oneri relativi all'azione istituzionale dei Comuni, la RT ribadisce che la disposizione regola funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente. In particolare, i compiti affidati ai comuni sono svolti con la collaborazione della Struttura commissariale che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative.

La RT conclude sottolineando che le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, alla luce della clausola invarianza, in base alla quale i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e in collaborazione con la struttura commissariale e dei chiarimenti forniti dalla RT che specifica che le disposizioni non riconoscono alcun diritto al contributo, ma regolano il procedimento da osservare per la concessione, in ipotesi riconoscibili, dei relativi contributi assumendo per l'effetto carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che i comuni dispongano di risorse adeguate, considerato che dell'elenco di cui all'allegato 1 fanno parte anche molti piccoli comuni.

Inoltre, posto che il comma 6 prevede la dematerializzazione delle procedure, con l'utilizzo di piattaforme informatiche, andrebbero chiariti i relativi oneri e le risorse che verranno utilizzate per realizzare tali strutture informatiche.

SEZIONE II **RICOSTRUZIONE DEI BENI PUBBLICI DANNEGGIATI**

Articolo 20-octies **(Ricostruzione pubblica)**

La norma disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale.

Il comma 1 demanda a provvedimenti del Commissario straordinario la disciplina dei finanziamenti per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis e direttamente danneggiati in conseguenza degli eventi calamitosi.

I finanziamenti sono attribuiti nei limiti delle risorse stanziato allo scopo e attraverso la concessione di contributi al lordo dell'IVA. Vengono inoltre individuate le tipologie di interventi in favore dei quali possono essere concessi i finanziamenti.

Il comma 2 prevede che con i medesimi provvedimenti del Commissario straordinario, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, vengano definiti e approvati:

- a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- b) un piano speciale dei beni culturali danneggiati, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici, in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture e di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità e per la delocalizzazione di beni in aree a elevata pericolosità idraulica, nei limiti delle risorse specificatamente finalizzate allo scopo;
- d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano, anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché gli impianti dedicati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;
- e) un piano speciale per le infrastrutture stradali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo unico ANAS sulle risorse della contabilità speciale prevista all'articolo 20-quinquies.

Il comma 3, in merito agli edifici scolastici, consente che, qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati siano comunque destinabili a tale scopo.

Gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. Sono comunque fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti commissariali. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

Il comma 4 disciplina l'approvazione dei piani speciali per la ricostruzione pubblica da parte del Commissario straordinario.

I commi 5 e 6 disciplinano la procedura per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento.

Il comma 7 precisa che i contributi per la ricostruzione pubblica, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione, sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale.

Il comma 8 stabilisce l'invio dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario ai soggetti attuatori, che provvedono ad espletare le procedure di gara per selezionare gli operatori economici.

Il comma 9 specifica che il monitoraggio dei finanziamenti deve avvenire, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, sulla base di quanto dettato sullo stato di attuazione delle opere pubbliche nonché limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici.

Il comma 10 prevede l'applicazione alle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, delle disposizioni in materia di *governance* del PNRR, contenute nella Parte II, titolo IV, del D.L. 77/2021.

Il comma 11 disciplina la procedura per il superamento da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, dei casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato. Nel caso che l'ente territoriale, secondo la

legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata, per concordare le iniziative da assumere da definirsi entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza.

Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il comma 12 prevede la nomina di un Commissario ad acta, da parte del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo. Tale figura è individuata nel Commissario straordinario alla ricostruzione. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Il comma 13 stabilisce che per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario, restano fermi i compiti e le funzioni attribuiti ad altri Commissari straordinari.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito ai primi tre commi afferma che le disposizioni non provvedono all'individuazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né impongono il finanziamento degli interventi che dovessero essere individuati dal Commissario straordinario, potendo lo stesso operare nei limiti delle disponibilità della contabilità speciale. Le disposizioni, pertanto, si limitano a regolare alcune funzioni commissariali, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 4 e alla previsione che i piani speciali di cui al comma 2 siano approvati con l'intesa del Commissario straordinario e le Regioni interessate sancita in sede di Cabina di coordinamento, nonché acquisito il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, chiarisce che la disposizione regola il procedimento di approvazione dei piani per la ricostruzione, la cui esecuzione è subordinata all'esistenza di risorse finalizzate allo scopo; la disposizione assume, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 6 che disciplina l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario la RT ne evidenzia il carattere ordinamentale e l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 7 e la previsione di erogazione in via diretta dei contributi la ricostruzione pubblica e delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione, la RT afferma che la disposizione regola soltanto le modalità di erogazione dei contributi riconoscibili e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per ciò che concerne il comma 8 di devoluzione al Commissario straordinario del compito di inoltrare i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, la RT sottolinea che la disposizione non riconosce un diritto al contributo, ma regola soltanto le modalità di affidamento dei contratti per la ricostruzione, suscettibili di essere posti a base di gara soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente al comma 11 che detta disposizioni atte a superare eventuali atti di dissenso o opposizione degli enti locali rispetto all'esercizio delle funzioni del Commissario, che potrebbero ostacolare l'attuazione degli interventi, la RT specifica che le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Per ciò che concerne la nomina del commissario ad acta di cui al comma 12 la RT chiarisce che la disposizione grava sui soggetti inadempienti degli oneri connessi all'esercizio del potere sostitutivo statale, assumendo carattere ordinamentale e non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, in merito al comma 13 che regola i rapporti tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e altri Commissari straordinari, la RT sottolinea che la disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni e che la nomina del commissario *ad acta* grava sui soggetti inadempienti, si osserva unicamente che andrebbe approfondita la portata del comma 6 che impone al Commissario di esaminare e verificare la congruità economica dei progetti pubblici presentati dai soggetti attuatori. A tale proposito, andrebbe fornita una stima del numero di progetti annui che dovranno essere valutati, da rapportare alle risorse di personale di cui è dotata la struttura commissariale.

Articolo 20-novies

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

Il comma 1 individua i seguenti soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali:

- a) le Regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, previsti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge in esame, di importo inferiore a 5.382.000 di euro per gli appalti pubblici di lavori;
- f) le Università, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea.

Il comma 2, limitatamente agli interventi delle Regioni, consente ai Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, di delegare, con apposito provvedimento, i Comuni, gli altri enti locali interessati o gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, fermo il potere regionale di delega, è consentito al Commissario straordinario, con propri provvedimenti, di individuare quale soggetto attuatore lo stesso Comune o lo stesso ente locale titolare, ovvero lo stesso ente di governo dell'ambito territoriale ottimale territorialmente competente.

Il comma 3 individua la società ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera b) del Codice della protezione civile di cui al D. Lgs. n. 1/2018. ANAS S.p.a. può eventualmente operare, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo unico ANAS, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime

Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi, con le modalità e nel limite della quota assegnata ad ANAS dall'art. 36, comma 3-*bis*, del D.L. 98/2011. Le risorse del Fondo unico ANAS utilizzate per gli interventi previsti sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale del Commissario.

Il comma 4 dispone che relativamente agli interventi attribuiti alle diocesi in qualità di soggetto attuatore di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti attuatori indicati al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.

Il comma 5 prevede che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata, sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. In tal caso, le modalità di attuazione sono disciplinate con ordinanza commissariale, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro della cultura, al fine di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

Il comma 6 consente al Commissario straordinario di avvalersi, previa convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici prevista dall'art. 1, commi da 162 a 170, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, in merito all'attività di ANAS S.p.A., afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 utilizzate sono reintegrate a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario e che gli oneri relativi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi gravano sui quadri economici ed in particolare sulla quota già destinata ad ANAS ai sensi dell'art. 36, comma 3-*bis*, del d.l. n. 98/2011.

Più in generale, relativamente alle disposizioni contenute nella norma la RT chiarisce che le medesime non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a regolare i soggetti competenti ad attuare gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'attività di ANAS S.p.A e all'utilizzo delle risorse, a titolo di anticipazione da parte di ANAS, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, da compensare a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario, andrebbe assicurato che tale compensazione avvenga anche nel rispetto della corrispondenza temporale infrannuale.

Sulle restanti disposizioni, atteso quanto affermato dalla RT, non si formulano osservazioni.

CAPO I-quater **MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE**

Articolo 20-*decies* ***(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali)***

Il comma 1 prevede che il Commissario straordinario, acquisita l'intesa delle regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale ad esso attribuita, approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino oggetto del presente decreto, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del Codice della protezione civile.

Il comma 2 dispone che il succitato piano è redatto allo scopo di:

- a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;
- b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

- c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi oggetto del presente decreto-legge;
- d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
- e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi in questione; tali materiali, se non utilizzati, sono venduti mediante procedura pubblica di affidamento e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali.

Il comma 3 classifica come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 – in deroga all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 – i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi in questione e dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolte su incarico dei medesimi. Tale classificazione opera limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo; vengono fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui alla presente disposizione è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga al Codice dell'ambiente.

Il comma 4 stabilisce che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni.

Il comma 5 dispone che la raccolta dei materiali in questione, insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente, attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando.

Si prevede che il Centro di coordinamento RAEE (CDC RAEE) è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Tali disposizioni si applicano anche al Centro di coordinamento pile e accumulatori (CDCNPA) per i rifiuti di propria competenza.

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente.

Limitatamente alle macerie insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata.

In relazione a tale consenso viene previsto:

- che, al fine della sua acquisizione, il Comune provvede a notificare apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali;
- un meccanismo di silenzio-assenso. Si stabilisce infatti che, decorsi 15 giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali.

Il comma 6 dispone che, al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

Il comma 7 dispone che i Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, autorizzano, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5), per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'art. 177, comma 4, del Codice dell'ambiente, nonché nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 178 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Le modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento, sono stabilite dai Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza.

Il comma 8 prevede che i gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime, sono tenuti a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dei Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il comma 9, al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, prevede che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso in questione possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

Il comma 10 – al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico – prevede che la vigilanza e il rispetto del presente articolo siano assicurati dalle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA) e le aziende unità sanitarie locali (AUSL) territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori e dal Ministero della cultura.

Il comma 11 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i materiali derivanti dall'evento calamitoso in questione nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non possono essere classificati come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, ma sono considerati come rifiuti pericolosi e classificati con il codice CER 17.06.05*;

Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto.

La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti.

Le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare – all'Organo di Vigilanza competente per territorio – idoneo piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. Viene altresì previsto che i dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

Il comma 12 dispone che – ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione – le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, sono svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale attribuita (dall'art. 2, comma 7, lettera e)) al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, ribadisce il contenuto della norma e in merito al piano commissariale afferma che le disposizioni regolano una funzione amministrativa (di approvazione di uno strumento di pianificazione), delineando un'apposita competenza commissariale, il cui esercizio è, in concreto, subordinato al verificarsi dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, con riferimento alle disposizioni che afferiscono alla qualificazione dei rifiuti, esse assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha chiarito che le amministrazioni interessate dal presente articolo provvederanno agli adempimenti in materia di gestione dei materiali, propedeutici agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di beni pubblici e privati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi

comunque di attività riconducibili ai compiti istituzionali cui le predette amministrazioni sono preordinate.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e dal rappresentante del Governo, non si formulano osservazioni.

CAPO I-quinquies **RECUPERO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 20-undecies ***(Disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023)***

Il comma 1 dispone l'applicazione, nei territori di cui all'articolo 20-*bis*, comma 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, del regime di aiuto di cui al decreto-legge n. 120 del 1989, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «*de minimis*».

Il comma 2 prevede che per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscriva con le Regioni interessate un apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Il comma 3 destina alle finalità del presente articolo le risorse disponibili, sino a un massimo di 100 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

La RT ricorda che la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa (CIC), l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse (CINC), che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge n. 181 del 1989, per un importo complessivo pari a 661.642.835 euro, sono state da ultimo ripartite con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210 e 451,6 milioni di euro circa.

Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, risulta invece ad oggi disponibile per le aree di crisi industriale non complessa l'importo di 351.642.835,66 euro. Pertanto ai territori di cui all'articolo 1, comma 1, potranno essere finalizzate risorse nell'ambito delle disponibilità per le aree di crisi industriale non complessa, nel limite di 100 milioni di euro.

La R.III. precisa che l'intervento di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Per raggiungere tale finalità è presente un fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa - all'interno del bilancio del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Con la presente disposizione si concede la possibilità, alle imprese localizzate nei territori dei comuni indicati all'allegato 1, di accedere alle risorse stanziare nel predetto Ministero, attraverso la presentazione delle iniziative ammissibili che:

- prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione di processo e l'innovazione dell'organizzazione e progetti per la formazione del personale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; i programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro possono essere completati da progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale; nel caso di programma d'investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d'investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000 euro;
- comportino un incremento degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ("Regolamento GBER"). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT in ordine alla disponibilità delle occorrenti risorse.

CAPO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 21

(Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi)

L'articolo reca alcune misure volte ad assicurare il finanziamento degli interventi di protezione civile in favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

In particolare, il comma 1 dispone alcune specifiche modalità di vendita, anche in deroga alle disposizioni sul numero degli incanti, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento a beni mobili che siano oggetto di confisca amministrativa, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. La norma stabilisce in particolare che, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili che siano oggetto di confisca amministrativa (ai sensi degli articoli 295-*bis*, comma 3, e 301, comma 1, del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dell'articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013), compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. I territori coinvolti sono quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e l'attività di vendita da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà avvenire anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali. Si chiarisce infine che dall'attuazione della disposizione in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il comma 2 disciplina le modalità di trasferimento al bilancio dello Stato dei proventi della vendita dei beni prevista al comma 1. Nello specifico, si stabilisce che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell'importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell'articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l'importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (*Codice della protezione civile*). Viene chiarito che a tal fine non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali che disciplina la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate.

Il comma 3 stabilisce che le deroghe introdotte ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023.

Il comma 4, sempre al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, dispone che nel 2023 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisca estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti da tali estrazioni sono destinate al sopra citato Fondo per le emergenze nazionali e sono volte a finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all'allegato 1 del decreto in esame.

La RT rileva che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per il solo anno 2023, autorizzano l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a vendere tramite gli Istituti per le vendite giudiziarie i beni mobili oggetto di confisca amministrativa, destinando l'importo ricavato dalla vendita - ovvero quello dovuto in caso di riscatto ai sensi

dell'articolo 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 - all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per il finanziamento di interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali oggetto del provvedimento. Considerato che la riassegnazione è prevista per la sola parte eccedente una quota di entrate prudenzialmente scontata, a tale titolo, in relazione alla destinazione ordinaria dei citati proventi e che in virtù dell'apposita clausola di neutralità finanziaria l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le pubbliche amministrazioni assegnatarie dei beni mobili oggetto di vendita non potranno richiedere dotazioni aggiuntive in luogo dei beni eventualmente già in uso, né potranno procedere all'acquisto di beni in sostituzione di quelli venduti, le disposizioni non determinano maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.

Per l'anno 2023 si prevede, ulteriormente, l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del d. lgs. n. 1/2018 con le maggiori entrate derivanti dal comma 4, il quale prevede che nel medesimo anno l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, finalizzate ad aumentare la raccolta di gioco, al fine di destinare il maggior utile erariale netto alla citata finalità.

In particolare, con riferimento al gioco del Lotto, considerando che l'utile erariale nel corso dell'intero anno 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per un numero di concorsi pari a n. 157, si evidenzia un utile erariale medio di 3.816.347,66 euro per concorso.

Con riferimento, invece, al gioco del Superenalotto, considerando che l'utile erariale nel corso dell'intero anno 2022 è stato pari ad euro 626.988.869,96 per un numero di concorsi pari a n. 157, si evidenzia un utile erariale medio di a 3.993.559,68 euro per concorso.

Sulla base dell'utile erariale medio realizzato nell'anno 2022 su tre estrazioni settimanali per ciascun gioco può ipotizzarsi all'attualità un utile erariale "medio" di circa 7.800.000,00 di euro per concorso; introducendo un'ulteriore estrazione settimanale per ciascuna delle due tipologie di giochi, considerando quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, si ipotizza che l'iniziativa possa essere accolta favorevolmente dai giocatori per le finalità solidaristiche che la norma si prefigge.

Pertanto, anche considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a quattro anziché tre, si ritiene possa prudenzialmente ipotizzarsi un aumento della raccolta e dell'utile erariale complessivo pari all'8% rispetto all'anno 2022, quantificando l'utile erariale per concorso in circa 6.300.000,00 di euro.

I tempi tecnici di implementazione necessari per introdurre l'ulteriore giornata di estrazione del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto sono stimabili in 5

settimane, decorrenti dalla data di adozione della disposizione in esame; pertanto, qualora la disposizione sia adottata entro il 3 giugno p.v., l'ulteriore giornata di estrazione, per entrambi i giochi, potrà essere introdotta a partire da venerdì 7 luglio p.v., con la possibilità di effettuare fino a 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascuno dei due giochi.

Da ciò consegue un maggior utile erariale per l'anno 2023 stimato in 45 milioni di euro, da destinarsi ad incremento del FEN per la medesima annualità, a beneficio di interventi in favore delle popolazioni dei Comuni indicati nell'allegato 1 al provvedimento.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sui commi 1 e 2 va evidenziato che le norme autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per il 2023, a vendere tramite gli Istituti per le vendite giudiziarie i beni mobili oggetto di confisca amministrativa, destinando il ricavato dalla vendita all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai fini del finanziamento di interventi di protezione civile inerenti agli eventi alluvionali.

La disposizione prevede che la riassegnazione sia prevista per la sola parte eccedente una quota di entrate prudenzialmente scontata, a tale titolo, in relazione alla destinazione ordinaria dei citati proventi e che, in virtù dell'apposita clausola di neutralità finanziaria, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere dotazioni aggiuntive in luogo dei beni eventualmente già in uso, né potranno procedere all'acquisto di beni in sostituzione di quelli venduti, per cui le disposizioni non determinano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A tale proposito, pur prendendo atto che la riassegnazione dei proventi alla spesa fa salve le entrate iscritte a bilancio nell'anno 2023, andrebbe chiarito se tali vendite "straordinarie", potendo determinare un'anticipazione delle dismissioni ordinariamente programmate, non siano suscettibili di incidere negativamente sulle entrate già iscritte in bilancio anche per gli anni successivi al 2023.

Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle conseguenze che potrebbero derivare dalla vendita di beni già in uso presso pubbliche amministrazioni al verificarsi di inderogabili esigenze operative tali da pregiudicare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo, a causa della necessità di provvedere all'acquisto di nuovi beni, in sostituzione di quelli venduti, o di richiedere dotazioni aggiuntive di bilancio.

Quanto al comma 4, dove si stabilisce l'incremento della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali per il 2023 con le maggiori entrate, derivanti dal maggior gettito derivante dai provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attraverso l'istituzione di estrazioni settimanali *ad hoc* aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco

del Superenalotto, finalizzate ad aumentare la raccolta di gioco, al fine di destinare il maggior utile erariale netto alla citata finalità: si rileva che la norma si limita a destinare le sole eventuali maggiori entrate alla finalità di spesa indicata, senza incidere sulle entrate già scontate dai tendenziali ai sensi della legislazione vigente.

Considerando quindi la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali (in numero di quattro anziché di tre), per cui può prudenzialmente ipotizzarsi un aumento della raccolta e dell'utile erariale complessivo pari all'8% rispetto all'anno 2022, e quantificando l'utile erariale per il concorso in circa 6.300.000,00 di euro, da cui consegue un maggior utile erariale per l'anno 2023 indicato in 45 milioni di euro, da destinarsi ad incremento del FEN, alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla RT non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 22, comma 1 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 prevede l'abrogazione dell'articolo 5 del D.L. n. 34/2023, recante disposizioni volte alla rideterminazione della base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 dovuto dai soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 1, commi da 115 a 119 della legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023). Per effetto dell'abrogazione, concorrono interamente alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 e ai quattro periodi di imposta precedenti anche gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

La RT evidenzia che la norma dispone la soppressione dell'articolo 5 del DL n. 34/2023 che è intervenuto nella disciplina del contributo di solidarietà straordinario a carico delle imprese operanti nei settori energetici. In particolare, la norma che si intende sopprimere è volta ad escludere dalla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

L'abrogazione della suddetta misura determina, in coerenza con la valutazione della norma originaria, un recupero di gettito pari a 404 milioni di euro nell'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare (competenza e cassa), fabbisogno e indebitamento netto			
			2023	2024	2025	2026
1	Abrogazione delle modifiche introdotte dall'art. 5 del D.L. 34/2023 al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 di cui ai commi da 115 a 119 della Legge 197 del 28 dicembre 2022 (esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo)	e t	404			

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione associa effetti finanziari, in conto maggiori entrate, in misura equivalente a quelli derivanti dalla abrogazione delle modifiche apportate al contributo di solidarietà previste dal decreto-legge n. 34/2023 (articolo 5)³³, determinando un recupero di gettito esattamente pari ai 404 milioni di euro nell'anno 2023, equivalente al minor gettito in precedenza stimato in conseguenza delle norme di cui si dispone l'abrogazione, non ci sono osservazioni.

Articolo 22, commi 2-4 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 2 dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 9,07 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle misure introdotte dal provvedimento in esame, con riferimento specifico all'art. 1 (*Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi*), art. 5 (*Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall'emergenza*), art. 6 (*Disposizioni in materia di università e alta formazione*), commi 2, 6 e 7, e art. 8 (*Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi*), art. 18 (*Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali*) e dal comma 2 dell'articolo 22 in esame (*Rifinanziamento del Fondo interventi strutturali di politica economica*). Gli oneri sono complessivamente determinati in: 507.138.598 euro per l'anno 2023; 10.120.000 euro per l'anno 2024; 2.840.000 euro per l'anno 2028. Gli oneri riferiti all'anno 2023 aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa, a 530.648.598 euro, e, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, a 536.158.598 euro. Si stabilisce che a tali oneri, si provveda:

- alla lettera a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 del D.L. n. 34/2023, disposta dal comma 1 dell'articolo 22 in esame. Si tratta, della norma che, nell'ambito della disciplina del contributo di solidarietà straordinario a carico delle imprese operanti nei settori energetici, ne aveva rideterminato la base imponibile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui ai commi da 115 a 121 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022). L'abrogazione di tale disposizione determina, in base alla Relazione tecnica, un recupero di gettito pari a 404 milioni di euro nell'anno 2023.
- alla lettera b) quanto a 126,7 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la concessione del contributo previsto per le famiglie per le spese di riscaldamento, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 34/2023. L'articolo 3 del D.L. n. 34/2023, si rammenta, prevede la possibilità di erogare - nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie - un contributo nei mesi da ottobre a

³³ Servizio del bilancio, Nota di lettura n. 54, pagina 25.

dicembre del 2023, a parziale compensazione delle spese sostenute dalle famiglie per le spese di riscaldamento. Per tale finalità, il comma 3 dell'art. 3 ha autorizzato la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023.

- alla lettera c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamente netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9. Si tratta delle norme che dispongono la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza per i residenti (persone fisiche o giuridiche) nei comuni alluvionati (comma 4), dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta (comma 8), nonché dei termini e delle scadenze della c.d. "Rottamazione-*quater*" (comma 9). Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, allegato alla Relazione tecnica, gli effetti in termini di maggiori entrate sui saldi di fabbisogno e indebitamente netto nel 2024 (dovuti al rallentamento delle attività dell'Agente della riscossione nel 2023 che si stima possa essere integralmente recuperata dopo il termine finale della sospensione) sono complessivamente riportati con riferimento al comma 4.
- alla lettera d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di saldo netto da finanziare, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
- alla lettera e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamente netto, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, disposta dall'articolo 7, comma 11, lettera d), del provvedimento in esame. Il citato articolo 7, si rammenta, dispone, al comma 11, lettera d), una riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto legge in esame. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT evidenzia sul comma 2 che questo dispone l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per euro 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028.

Sul comma 3 ribadisce che esso reca la quantificazione complessiva degli oneri derivanti dagli articoli 1, 5, 6, 8, 18 e dal comma 2 del presente articolo, determinati in 507.138.598 euro per l'anno 2023, 10.120.000 euro per l'anno 2024 e 2.840.000 euro per l'anno 2028, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa a 530.648.598 euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 536.158.598 euro per l'anno 2023, cui si provvede:

- alla lettera a) quanto a 404 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 1;
- alla lettera b) quanto a 126,70 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

- alla lettera c) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
- alla lettera d) quanto a 10,12 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,84 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, commi 4, 8 e 9;
- alla lettera e) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 7 comma 11, lettera d).

Il comma 4 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Il prospetto riepilogativo aggiornato all'esito delle modificazioni intervenute in prima lettura sul disegno di legge, non è al momento disponibile.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 2, posto che ivi si provvede all'adeguamento del F.I.S.P.E. per il 2024 e il 2028 e alla definizione delle autorizzazioni di spesa previste in relazione alle disposizioni recate dal provvedimento in esame, nulla di particolare da osservare.

Sul comma 3, lettere a) e c)-e), nulla di particolare da osservare.

Quanto alla lettera b), posto che ivi si provvede a compensare parte degli oneri alla corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa relativa al contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, andrebbe confermato che l'autorizzazione ivi richiamata, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 34/2023, rechi le necessarie disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto, nonché assicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze di spesa prevista dalla normativa vigente per il 2023.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2023

[Elementi di documentazione n. 2/1](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico e l'immigrazione (**A.S. 442**)

"

[Elementi di documentazione n. 2/2](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia (**A.S. 442**)

"

[Elementi di documentazione n. 2/3](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri e la difesa (**A.S. 442**)

"

[Elementi di documentazione n. 2/4](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie (**A.S. 442**)

"

[Elementi di documentazione n. 2/5](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport (**A.S. 442**)

"

[Elementi di documentazione n. 2/6](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, l'ambiente, le politiche abitative (**A.S. 442**)

"

[Elementi di documentazione n. 2/7](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura, le imprese, il commercio, il turismo (**A.S. 442**)

"

[Elementi di documentazione n. 2/8](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità e le politiche sociali (**A.S. 442**)

"

[Nota di lettura n. 60](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (**Atto del Governo n. 49**)

"

[Nota di lettura n. 61](#)

A.S. 755: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"

"

[Nota di lettura n. 62](#)

A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Lug 2023

[Nota di lettura n. 63](#)

A.S.803:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Elementi di documentazione n.3](#)

Rendiconto 2022 (**A.S. 791**) e Assestamento 2023 (**A.S. 792**)

"

[Nota di lettura n. 64](#)

A.S. 797: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)